

**CAPITOLATO GENERALE PER
APPALTO LAVORI**

di ISAB S.r.l.

Società Unipersonale soggetta all'attività di Direzione e Coordinamento di G.O.I. Energy Ltd

Raffineria ISAB Impianti Sud: Ex S.S. 114, km 146 • 96010 Priolo Gargallo (SR) Italia • Tel. +39 0931 208111

Raffineria ISAB Impianti Nord: Ex S.S. 114 km 9,5 • 96010 Melilli (SR) Italia • Tel. +39 0931 207111

Ufficio Acquisti: Via San Basilio 41 (scala A) • 00187 Roma Italia • Tel. +39 0931 208943

Sede Legale: Ex S.S. 114, km 146 • 96010 Priolo Gargallo (SR) Italia

Capitale Sociale euro 50.000.000 I.V. • R.E.A. Siracusa 136409 • Reg. Imprese del Sud Est Sicilia • Cod. Fisc. e Partita IVA (IT) 01629050897

PEC: isab@pec.it

INDICE

1.	SCOPO DEL CAPITOLATO GENERALE.....	3
2.	GENERALITÀ E DEFINIZIONI	3
3.	NORME DI SICUREZZA, SALUTE E AMBIENTE.....	3
4.	PROGETTAZIONE	4
5.	RAPPRESENTANTE DELLA COMMITTENTE.....	5
6.	DIREZIONI DEI LAVORI.....	5
7.	ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE.....	6
8.	NORME IN MATERIA DI SICUREZZA E AMBIENTE.....	7
9.	INSTALLAZIONI PROVVISORIE.....	10
10.	ATTREZZATURE E MACCHINARI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI	10
11.	OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE.....	10
12.	OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE VERSO IL PERSONALE	12
13.	ONERI A CARICO DELLA COMMITTENTE	14
14.	CORRISPONDENZA OPERE AI DOCUMENTI CONTRATTUALI – PRESA IN CONSEGNA – COLLAUDI	14
15.	GARANZIE.....	16
16.	VARIAZIONI AI LAVORI.....	16
17.	MATERIALI DI FORNITURA DELL'APPALTATORE	17
18.	MATERIALI DI FORNITURA DELLA COMMITTENTE.....	18
19.	CORRISPETTIVO DEL CONTRATTO E CONTABILITÀ LAVORI.....	18
20.	PAGAMENTI	19
21.	TERMINI DI CONSEGNA	20
22.	RITARDI IMPUTABILI ALLA COMMITTENTE	20
23.	DIFFERIMENTO – SOSPENSIONE DEI LAVORI SU RICHIESTA DELLA COMMITTENTE	20
24.	SCIOPERI.....	21
25.	CAUSA DI FORZA MAGGIORE	21
26.	PENALITÀ PER RITARDATA CONSEGNA	22
27.	INVARIABILITÀ DEI PREZZI	22
28.	ASSICURAZIONI.....	22
29.	IMPEGNO DI SEGRETEZZA.....	23
30.	DIVIETO DI SUBAPPALTO	23
31.	COMUNICAZIONE TRA LE PARTI.....	24
32.	PUBBLICITÀ	24
33.	BREVETTI O MARCHI E LICENZE RELATIVE	24
34.	CONDIZIONE RISOLUTIVA.....	24
35.	RISOLUZIONE	24
36.	RECESSO	25
37.	INCEDIBILITÀ DEL CREDITO	25
38.	INCEDIBILITÀ DEL CONTRATTO.....	25
39.	CESSIONE O AFFITO D'AZIENDA O DI RAMO D'AZIENDA	26
40.	CONFLITTO D'INTERESSI	26
41.	CODICE ETICO DI ISAB S.R.L. E MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO.....	26
42.	LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE.....	26

1. SCOPO DEL CAPITOLATO GENERALE

Il presente Capitolato costituisce parte integrante, unitamente agli altri documenti contrattuali (annesso tecnico, prezziari, specifiche, disegni, etc.) del contratto stipulato fra Committente ed Appaltatore. Le clausole in esso contenute trovano applicazione, salvo che non sia diversamente stabilito in contratto. In caso di divergenza, le clausole contenute nel contratto e i suoi allegati prevarranno su quelle del presente Capitolato Generale.

2. GENERALITÀ E DEFINIZIONI

Ogni qualvolta impiegati i termini che seguono avranno il significato qui loro attribuito.

- 2.1 **Cantiere:**
Il luogo dove vengono svolti lavori edili o di ingegneria civile, secondo la definizione di cui all'art. 89 ed all'Allegato X del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.
- 2.2 **Committente:**
La Società che stipula il contratto con l'Appaltatore.
- 2.3 **Appaltatore:**
L'impresa Appaltatrice incaricata dell'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto.
- 2.4 **Rappresentante della Committente:**
La persona incaricata di rappresentare la Committente come specificato all'art. 5.
- 2.5 **Direttore dei Lavori:**
La persona in possesso delle necessarie capacità tecnico-professionali che assume, a norma del contratto disposizioni di legge, la funzione di Direttore dei Lavori come specificato dall'art. 6.
- 2.6 **Capo cantiere:**
La persona in possesso della necessaria esperienza e professionalmente qualificata, incaricata di rappresentare l'Appaltatore durante le assenze del Direttore dei Lavori come specificato dall'art. 6.
- 2.7 **Norme in materia di Sicurezza e Ambiente:**
Tutte le norme vigenti in materia di salute, sicurezza e ambiente inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. ("D.lgs. 81/2008"), il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. ("D.Lgs. 152/2006") nonché le Procedure Interne.
- 2.8 **Personale:**
La forza lavoro tempo per tempo impiegata dall'Appaltatore o dal subappaltatore, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, nell'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto e di cui l'Appaltatore assume totale responsabilità in via esclusiva.
- 2.9 **Procedure Interne:**
Tutte le indicazioni, regole, procedure comunque denominate in materia di sicurezza e ambiente proprie della Committente.
- 2.10 **Responsabile dei Lavori:**
La persona designata dalla Committente in possesso delle necessarie qualifiche come previsto all'art. 8.5 e seguenti.

3. NORME DI SICUREZZA, SALUTE E AMBIENTE

- 3.1 Fermo restando quanto stabilito dal successivo art. 8, i lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto delle Norme in materia di Sicurezza e Ambiente, incluse le Procedure Interne.
- 3.2 L'Appaltatore s'impegna a rispettare ed a fare rispettare dai propri dipendenti e dalle persone delle quali deve rispondere, tutte le applicabili Norme in materia di Sicurezza e Ambiente.
- 3.3 In particolare, l'Appaltatore dichiara di conoscere e di essere stato reso edotto di tutte le Procedure Interne applicabili, fermo restando quanto stabilito all'interno del presente Capitolato.

- 3.4 Fermo restando quanto stabilito dal successivo art. 8, l'Appaltatore dichiara di avere già visitato le aree dove eseguirà i lavori e di aver piena conoscenza e consapevolezza dei rischi inerenti i luoghi di lavoro oggetto dell'appalto per aver ricevuto dalla Committente esaustiva e completa informazione sui suddetti rischi e sulle misure di prevenzione, sicurezza, di emergenza e sui dispositivi di protezione adottati dalla Committente. L'Appaltatore ha altresì i seguenti obblighi:
- a) prendere conoscenza, curare e far curare l'osservanza delle Procedure Interne e delle Norme di in materia di Sicurezza e Ambiente;
 - b) in conformità alle Norme in materia di Sicurezza e Ambiente, coordinarsi e cooperare con la Committente, con altri eventuali appaltatori e/o terzi legittimamente presenti in cantiere, al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavoratori delle diverse imprese e/o lavoratori autonomi. Qualora non fosse possibile eliminare totalmente i rischi, coordinarsi e cooperare al fine di ridurli al minimo;
 - c) facilitare le verifiche che la Committente si riserva di effettuare direttamente o tramite terzi, in relazione al rispetto delle Norme in materia di sicurezza e Ambiente da parte dell'Appaltatore. Le stesse devono avvenire nel modo più agevole in ogni ambito e in ogni sede e l'Appaltatore deve altresì fornire tutta la documentazione richiesta, di volta in volta, a seconda delle necessità.
- 3.5 L'Appaltatore si impegna a facilitare le verifiche che la Committente si riserva di effettuare direttamente o tramite terzi, in relazione al rispetto delle norme di salute e sicurezza da parte dell'Appaltatore. L'Appaltatore deve altresì fornire tutta la documentazione richiesta, di volta in volta, a seconda delle necessità richieste dalla Committente.
- 3.6 Fermo restando quanto stabilito dal successivo art. 8, l'Appaltatore dichiara di essere stato reso edotto dei rischi esistenti nell'ambiente in cui opererà e sulle misure di prevenzione ed in emergenza adottate in relazione alla attività della Committente e delle eventuali attività di altre imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera. L'Appaltatore dichiara inoltre di aver tenuto conto, nella formulazione del prezzo, di tutte le circostanze e rinuncia sin d'ora a qualsiasi compenso aggiuntivo o indennizzo, assumendosi ogni onere e rischio.
- 3.7. Nel contratto dovranno essere specificamente indicati i costi delle misure adottate per eliminare o ridurre i rischi derivanti dalle interferenze nelle lavorazioni; tali costi saranno tempestivamente rideterminati in ogni caso di modifica dei lavori.

4. PROGETTAZIONE

- 4.1 I lavori oggetto dell'Appalto potranno essere illustrati da "disegni di massima" predisposti dalla Committente. Tali disegni avranno in generale lo scopo di indicare la sistemazione generale, la disposizione ed ampiezza delle opere. L'Appaltatore dovrà far redigere a sua cura e spese, da un ingegnere di fiducia, regolarmente iscritto all'Albo professionale, il progetto esecutivo delle opere, completo dei calcoli delle strutture portanti, ivi comprese quelle in cemento armato e metalliche, fermo restando che l'Appaltatore resterà responsabile nei confronti della Committente della detta progettazione.
- Tuttavia la Committente, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di far compilare da suoi tecnici o da tecnici di sua fiducia, tale progetto esecutivo completo dei calcoli delle strutture portanti, ivi comprese quelle in cemento armato e metalliche, ed in tal caso tale progetto dovrà essere sottoscritto per accettazione dall'Appaltatore, previa verifica del Direttore dei Lavori. In caso di accettazione, l'Appaltatore rinuncia a qualsivoglia eccezione circa il proprio operato derivante da un difetto di progettazione.
- L'Appaltatore è altresì tenuto a sviluppare a sua cura e spese il progetto architettonico fornito dalla Committente ed i particolari costruttivi in scala 1:50 in base ai calcoli delle strutture portanti precedentemente indicati.
- Delle opere in cemento armato ed a struttura metallica è fatto in ogni caso obbligo all'Appaltatore di provvedere alla denuncia, nei modi e termini di legge, agli Uffici competenti, ed a mantenere in cantiere i documenti, i campioni dei cubetti in calcestruzzo e dei ferri di armatura, il tutto come previsto dalla legge vigenti in materia.
- L'Appaltatore dovrà inoltre a sua cura e spese provvedere alla presentazione agli Uffici competenti dei collaudi statici e della eventuale altra documentazione che dovesse risultare necessaria che gli sarà consegnata dalla Committente.
- Il progetto esecutivo redatto a cura dell'Appaltatore, completo dei particolari sopra indicati, dovrà essere trasmesso alla Committente prima dell'inizio dei lavori; questa si riserva di dare la sua approvazione al progetto esecutivo, pur rimanendo l'Appaltatore totalmente responsabile del progetto stesso.
- La medesima regolamentazione vale anche per modifiche e varianti al progetto esecutivo che fossero richieste dalla Committente "in corso d'opera".
- Al termine dei lavori l'Appaltatore dovrà fornire alla Committente, senza alcun compenso aggiuntivo, tutti i disegni aggiornati e particolareggiati delle opere eseguite in copia riproducibile, che rimarranno proprietà della Committente.

- 4.2 L'Appaltatore ha l'obbligo comunque di:
- accertare la portanza del terreno di fondazione producendone, a richiesta della Committente, tutti i certificati dei saggi o prove effettuate;
 - tener conto, per il calcolo della struttura, oltre che del peso proprio anche di carichi fissi, accidentali o mobili indicati dalla Committente;
 - verificare e controllare i progetti, i calcoli e disegni, assumendo pertanto le responsabilità connesse. Qualora l'Appaltatore non comunicasse le proprie osservazioni o riserve per iscritto, prima dell'inizio dei lavori, il progetto si intenderà approvato ed accettato dallo stesso;
 - eseguire le opere secondo le migliori tecniche, regole d'arte e con l'impiego di materiali di prima qualità.
- 4.3 Sarà altresì obbligo dell'Appaltatore accertare se vi siano discordanze tra i disegni forniti dalla Committente e le norme di legge, ed avvertirne immediatamente la Committente stessa che provvederà affinché siano apportate le dovute modifiche.

5. RAPPRESENTANTE DELLA COMMITTENTE

- 5.1 Ferma restando la nomina del Responsabile dei Lavori ai sensi del successivo art. 8, la Committente potrà farsi rappresentare da un suo incaricato che potrà anche non far parte del proprio personale, che avrà facoltà di assistere all'esecuzione dei lavori senza manlevare, con ciò, l'Appaltatore dalle proprie responsabilità (di seguito "Rappresentante della Committente").
- Il Rappresentante della Committente avrà la facoltà di verificare il perfetto adempimento, da parte dell'Appaltatore, che dovrà darne ampia dimostrazione, a tutte le prescrizioni contrattuali, e potrà rifiutare quei lavori che, a suo insindacabile giudizio, non siano stati eseguiti correttamente ed a perfetta regola d'arte, e presenziare ai collaudi.
- In tal caso l'Appaltatore sarà tenuto a rieseguire i lavori a propria cura e spese. Qualora l'Appaltatore non provvedesse nei termini fissati dal Rappresentante della Committente, a rieseguire i lavori contestatigli, la Committente potrà far eseguire gli stessi ad altra impresa.
- Le maggiori spese che la Committente dovesse sostenere in dipendenza di quanto su ipotizzato saranno addebitate all'Appaltatore a deconto delle sue fatture, fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni.
- 5.2 Il Rappresentante della Committente, od altra persona a ciò incaricata, potrà accedere in qualsiasi momento e circostanza agli uffici, officine di cantiere, ai magazzini e/o alle officine dell'Appaltatore e dei suoi fornitori, per effettuare tutti quei controlli ritenuti dallo stesso necessari.
- 5.3 Nell'espletamento dei suoi compiti, il Rappresentante della Committente non avrà responsabilità alcuna nei confronti sia dell'Appaltatore, sia di qualsiasi terzo, per ogni evento o danno che potesse verificarsi nel corso o comunque in occasione ed in conseguenza dell'esecuzione dei lavori.
- Saranno del tutto escluse dai compiti del Rappresentante della Committente tutte le incombenze relative alla gestione del Cantiere, alla sorveglianza della mano d'opera e dell'esecuzione materiale dei lavori, manutenzione e funzionamento delle opere di qualunque genere, incombenze tutte che sono e devono rimanere di esclusiva competenza e responsabilità dell'Appaltatore.

6. DIREZIONI DEI LAVORI

- 6.1 L'Appaltatore dovrà, a sua cura e spese, designare un soggetto che agirà quale direttore dei lavori e rappresentante dell'Appaltatore (di seguito "Direttore dei Lavori") e comunicarne, per iscritto e prima dell'inizio dei lavori, il nominativo alla Committente.
- 6.2 Al Direttore dei Lavori, l'Appaltatore deve formalmente conferire tutte le facoltà e i più ampi poteri decisionali necessari per l'esecuzione dei lavori finalizzati, a norma di contratto, alla realizzazione dell'opera nonché per rappresentarlo nei confronti della Committente. Il Direttore dei Lavori assume la direzione dei lavori, conduce il cantiere, presidia all'esecuzione dell'opera, fornisce istruzioni ai lavoratori per la sua esecuzione e vigila che essa si svolga nel rispetto di quanto previsto all'art. 3.
- 6.3 Il Direttore dei Lavori deve essere una persona in possesso delle necessarie capacità professionali, delle qualifiche richieste dalla legge e deve avere piena conoscenza delle condizioni di fatto e di luogo in cui si svolgono i lavori. Il Direttore dei Lavori, assume inoltre tutti gli obblighi e le responsabilità relative alla gestione dei lavori a norma di legge, di quanto previsto nel contratto e nei regolamenti in vigore.

- 6.4 Il Direttore dei Lavori risponde in solido con l'Appaltatore dei danni derivanti alla Committente dalla difettosa esecuzione dell'opera e dall'imprudente svolgimento dei lavori diretti al compimento della stessa.
- 6.5 Qualora l'Appaltatore, in relazione alla natura dei lavori, non ritenga necessaria la presenza continuativa del Direttore dei Lavori sui luoghi dei lavori provvederà a nominare a sua cura e spese, in aggiunta al Direttore dei Lavori, un Capo Cantiere esperto e professionalmente qualificato, il quale sarà sui luoghi dei lavori in permanenza e per tutta la loro durata.
Durante l'assenza del Direttore dei Lavori il Capo Cantiere rappresenterà l'Appaltatore e pertanto la Committente potrà inviare al Capo Cantiere tutte le comunicazioni relative ai lavori oggetto dell'appalto che si rendessero necessarie.
Il nominativo di tale persona dovrà essere comunicato dall'Appaltatore alla Committente per iscritto.

7. ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

Ferme restando le disposizioni di cui al successivo art. 8, oltre a quanto annoverato negli altri articoli del presente Capitolato ed a quanto previsto nel testo del contratto, sarà a totale carico, responsabilità e spesa dell'Appaltatore, in via indicativa e non esclusiva, quanto segue:

- 7.1 Le prestazioni del Personale per la direzione e l'esecuzione dei lavori.
- 7.2 L'uso degli attrezzi e degli strumenti per l'esecuzione delle misurazioni, dei tracciamenti e dei collaudi.
- 7.3 I costi per le assicurazioni obbligatorie di legge, nonché gli oneri retributivi, fiscali e contributivi per tutto il Personale, ivi inclusi i costi per le garanzie fideiussorie.
- 7.4 Le imposte, tasse, licenze e tributi connessi con il contratto ed imposti da autorità governative e/o altre autorità aventi giurisdizione sul contratto stesso.
- 7.5 Le spese per i viaggi, trasporti locali, trasferte, vitto e alloggio per il Personale.
- 7.6 I materiali di consumo e di apporto, gli accessori di montaggio e di fissaggio, mezzi d'opera e i ponteggi, gli indumenti di protezione e di sicurezza e, in genere, tutti gli attrezzi per l'esecuzione dei lavori. Il tutto in accordo alle Norme in materia di Sicurezza e Ambiente.
- 7.7 La manutenzione ordinaria e straordinaria dei propri mezzi d'opera ed attrezzature, nonché la loro sostituzione, riparazione e i loro consumi (carburanti, lubrificanti, etc.).
- 7.8 Le spese di trasporto, assicurazione, sorveglianza e custodia per i materiali, le attrezzature, le baracche ed i mezzi d'opera necessari per l'esecuzione dei lavori, rimanendo inteso che l'Appaltatore manleva la Committente da ogni responsabilità in caso di furto, incendio e danneggiamento a beni, luoghi e terzi.
- 7.9 Gli spostamenti, all'interno del Cantiere e delle aree di servizio, delle attrezzature, mezzi d'opera e materiali sia di fornitura dell'Appaltatore sia di fornitura della Committente.
- 7.10 Il prelievo, a propria cura, spese e rischio, ai punti di resa presso le Raffinerie della Committente, ed il trasporto e scarico a piè d'opera di tutti i materiali di fornitura della stessa, nonché la loro sorveglianza e custodia, diurna e notturna.
- 7.11 L'installazione di baracche, officine e costruzioni provvisorie di Cantiere. Lo smontaggio dei precari di cui sopra, lo sgombero e la pulizia del cantiere e dell'area di servizio, ivi compreso il ripristino delle aree, a insindacabile richiesta della Committente, ed entro i termini che saranno fissati dalla stessa. Se l'Appaltatore non ottempererà alle prescrizioni di cui sopra, provvederà direttamente la Committente, che addebiterà le relative spese all'Appaltatore, fatto salvo il risarcimento dei danni. L'Appaltatore si impegna a non eseguire in tale cantiere, per nessuna ragione per conto proprio o per conto di altri, lavori estranei a quelli a lui affidati dalla Committente.
- 7.12 L'utilizzo di propri gruppi elettrogeni e di altri mezzi d'opera a motore termico, senza aggravio di spesa per la Committente, nell'ipotesi di sospensione dell'erogazione dell'energia elettrica.
- 7.13 I collegamenti idrici ed elettrici ai punti di alimentazione, indicati dalla Committente, sino ai vari punti di utilizzo con

la precisazione, per quanto attiene all'energia elettrica, che anche gli interruttori principali dovranno essere di proprietà dell'Appaltatore ed avere idonee caratteristiche.

- 7.14 L'eventuale allacciamento telefonico per il servizio di cantiere ed il pagamento dei relativi canoni.
- 7.15 La fornitura dell'acqua potabile ed ogni altro servizio per le proprie maestranze, compresi i servizi igienici e sanitari.
- 7.16 La protezione con mezzi idonei dei macchinari, apparecchiature, materiali, ecc. che possono essere danneggiati nel corso dei lavori.
- 7.17 Le eventuali protezioni, di qualsiasi genere, che si rendessero necessarie per la vicinanza di impianti, tubazioni, serbatoi e/o altro, o per la concomitanza di altri lavori.
- 7.18 L'assistenza medica di primo intervento e quella successiva, nonché le spese di assistenza ospedaliera del Personale in caso di infortunio e/o malattia.
- 7.19 L'aggiornamento dei disegni costruttivi, per le modifiche apportate durante i lavori.
- 7.20 La segnaletica e le indicazioni di pericolo diurne e notturne.
- 7.21 La cura di non deteriorare, ma di mantenere invece in ordine, integre e pulite, tutte le opere già installate, e ciò sino alla consegna di tutte le opere ultimate alla Committente.
- 7.22 La pulizia quotidiana delle aree di cantiere e di servizio durante il periodo di esecuzione dei lavori nonché la rimozione di ingombri provvisori e/o lo spostamento del cantiere a semplice ed insindacabile richiesta della Committente. In difetto, potrà provvedere direttamente la Committente stessa, addebitando all'Appaltatore, le spese che dovrà sostenere, fatta salva la rifusione dei danni.
- 7.23 Poiché l'Appaltatore opererà in aree dove possono svolgersi altri lavori/servizi da parte della Committente e/o di terzi, contemporaneamente o in tempi successivi, l'Appaltatore:
- si impegna a verificare, prima di dare inizio ai lavori, che le dette aree si trovino in condizioni tali da consentire l'esecuzione degli stessi in perfetto stato di sicurezza.
 - si impegna, inoltre, a mantenere ed a consegnare alle imprese subentranti e/o alla Committente le aree di lavoro, sempre in condizioni di perfetta sicurezza.
 - per quanto sopra, l'Appaltatore manleva sin d'ora espressamente la Committente da ogni e qualsiasi responsabilità.

Le difficoltà di qualsiasi natura, derivanti dalla contemporanea esecuzione di altri lavori/servizi da parte di terzi e/o della Committente, e comunque nascenti, non daranno diritto all'Appaltatore né di richiedere compensi aggiuntivi, né di spostare il termine di ultimazione dei lavori.

- 7.24 Qualsiasi altro onere, anche se qui non contemplato espressamente, che si rendesse necessario per eseguire ed ultimare i lavori in perfetta sicurezza, a perfetta regola d'arte e nei termini convenuti, si intende a carico dell'Appaltatore.

8. NORME IN MATERIA DI SICUREZZA E AMBIENTE

- 8.1 Tutti i soggetti coinvolti nelle attività oggetto del presente Capitolato sono tenuti all'osservanza della Normativa in materia di Sicurezza e Ambiente e, in particolare, delle misure generali di tutela di cui all'art. 15 del D.Lgs. 81/2008.
- 8.2 L'accesso dell'Appaltatore, del Personale nonché di eventuali subappaltatori alla raffineria della Committente, è subordinato all'ottenimento di ogni eventuale specifico permesso previsto ai sensi delle Procedure Interne.

Nell'eventualità si tratti di lavori di natura edilizia si applicheranno, altresì, le seguenti previsioni dal paragrafo 8.3 al paragrafo 8.9:

- 8.3 Le Parti, prima dell'inizio dei lavori discuteranno e condivideranno, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 96, comma 2 del D.lgs. 81/2008, il contenuto del Piano di Sicurezza e Coordinamento ("PSC") di cui al D.Lgs. 81/2008. Le Parti si danno reciprocamente atto che il PSC include (così come individuato dal punto 4 dell'allegato XV al D.Lgs. 81/2008), tra l'altro, una parte dedicata alla stima dei costi della sicurezza che costituisce adempimento di quanto previsto dall'art. 26, comma 5, del D.Lgs. 81/2008 né libererà o limiterà la responsabilità dell'Appaltatore nell'esecuzione del presente Capitolato e del relativo contratto. Il PSC, in particolare, conterrà altresì un'analisi dei rischi derivanti dall'esecuzione dei lavori, anche in rapporto alle eventuali interferenze derivanti dalla presenza di dipendenti del Committente presso il Cantiere e, in ogni caso, presso la raffineria del Committente, individuando le misure volte ad eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo tali rischi, cui l'Appaltatore, i propri dipendenti, nonché eventuali subappaltatori dovranno attenersi.
- 8.4 L'Appaltatore e suoi eventuali subappaltatori sono tenuti a far sì che tutto il Personale presente presso la Raffineria sia munito di tesserino di riconoscimento in conformità all'art. 26, comma. 8, D.Lgs. 81/2008 (corredato di fotografia del lavoratore e riportante il suo nome, cognome, data di assunzione, qualifica e impresa di appartenenza-datrice di lavoro), che dovrà essere indossato e sempre visibile, ed osservi i documenti predisposti dal coordinatore per l'esecuzione e dal Responsabile dei Lavori e tutte le istruzioni ricevute dagli stessi.
- 8.5 L'Appaltatore dichiara e riconosce che la Committente, nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 89 e 90 del D.Lgs. 81/2008, avrà facoltà di nominare, prima dell'inizio dei lavori, un Responsabile dei Lavori che assumerà tutti i compiti di cui all'art. 90 del D.Lgs. 81/2008, come meglio dettagliati all'interno del relativo atto di nomina, che verrà allegato al contratto di appalto. Il Responsabile dei Lavori avrà la facoltà ed il diritto, a propria assoluta discrezione, di allontanare dal Cantiere nonché dalla raffineria della Committente ogni e ciascun dipendente dell'Appaltatore, nel caso in cui rilevi comportamenti, azioni od omissioni in contrasto con la Normativa in materia di Sicurezza e Ambiente. Qualora, in particolare il Responsabile dei Lavori rilevi comportamenti, azioni od omissioni in contrasto con la normativa in materia di sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. 81/2008 che, in base alla propria assoluta discrezione, egli ritenga dannosi e/o pericolosi per il corretto e sicuro svolgimento dei Lavori, lo stesso Responsabile dei Lavori avrà diritto di sospendere i lavori. In tal caso, il Responsabile dei Lavori indicherà per iscritto all'Appaltatore le misure da adottare per conformarsi alle Norme in materia di Sicurezza e Ambiente, assegnando un congruo termine per ottemperare. Nel caso in cui l'Appaltatore non si conformi a quanto stabilito dal Responsabile dei Lavori, tale comportamento sarà considerato motivo di risoluzione contratto.
- 8.6 L'Appaltatore dichiara e riconosce che il Responsabile dei Lavori, ovvero la Committente, nomineranno il coordinatore in materia di sicurezza e salute durante la progettazione ("Coordinatore per la Progettazione") nonché il coordinatore in materia di sicurezza e salute durante l'esecuzione ("Coordinatore per l'Esecuzione"), ciascuno con i compiti agli stessi attribuiti in base al D.Lgs. 81/2008, delle cui nomine l'Appaltatore prenderà visione, dandone atto ed accettando le stesse nell'ambito del contratto.
- 8.7 Fermo restando quanto previsto ai precedenti articoli 7, 8.3 ed 8.4, sono altresì ad esclusivo carico dell'Appaltatore:
- (i) gli adempimenti e gli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008, in particolare agli artt. 96 e 97, ivi inclusa la predisposizione del Piano Operativo di Sicurezza ("POS") anche sulla base delle indicazioni del Coordinatore per l'Esecuzione e di ogni altra disposizione legislativa applicabile;
 - (ii) l'esibizione al Responsabile dei Lavori della documentazione di cui all'art. 90, comma 9 del D.Lgs. 81/2008 ed all'Allegato XVII al D.Lgs. 81/2008, ove applicabile;
 - (iii) l'organizzazione di periodiche riunioni di informazione, formazione e addestramento, cui dovranno partecipare tutti i soggetti operanti nel Cantiere, ivi inclusi i dipendenti di eventuali subappaltatori, volte ad un esame e ad un'eventuale miglioramento delle misure generali di sicurezza applicate in cantiere.
 - (iv) l'installazione, collaudo e gestione di adeguate misure antincendio all'interno del Cantiere;
 - (v) la tempestiva segnalazione scritta al Coordinatore per l'Esecuzione ed al Responsabile dei Lavori di qualsiasi incidente, incendio o esplosione che si sia verificato all'interno del cantiere.
- 8.8 Nessun dipendente di eventuali subappaltatori potrà avere accesso al cantiere senza la preventiva autorizzazione scritta del Responsabile dei Lavori, rilasciata successivamente all'accertamento dei requisiti tecnico professionali di ciascun subappaltatore, secondo quanto disposto dall'art. 90, comma 9 del D.Lgs. 81/2008.
- 8.9 Fermo restando quanto previsto al precedente art. 8.6, nessun visitatore potrà avere accesso al cantiere senza la preventiva autorizzazione scritta del Responsabile dei Lavori e senza essere stato da questi debitamente informato circa i rischi

presenti all'interno del Cantiere stesso.

- 8.10 La gestione dei rifiuti originati dalle attività oggetto dei contratti di appalto deve essere sempre conforme alle disposizioni in materia di rifiuti e di protezione dell'ambiente, ivi incluso il D.Lgs. 152/2006.
- 8.11 L'Appaltatore assume in generale la qualifica di produttore e, in ogni caso, detentore dei rifiuti derivanti dall'attività oggetto dell'appalto, salvo quanto stabilito dal presente Capitolato, le diverse disposizioni eventualmente concordate nel singolo contratto d'appalto, ovvero quanto diversamente stabilito Procedure Interne in materia di gestione dei rifiuti di volta in volta vigenti.
- 8.12 In particolare, i materiali provenienti da scavi e/o demolizioni, così come quelli derivanti dalle attività di pulizia/sgombero delle aree di cantiere, qualificabili come rifiuti ai sensi del D.Lgs. 152/2006, saranno smaltiti ai sensi del citato D.Lgs. a cura e spese dell'Appaltatore. Quest'ultimo, rispetto a tali rifiuti, assumerà la qualifica di "produttore" e, in ogni caso, "detentore" ai sensi del D.Lgs. 152/2006, sollevando la Committente da qualunque necessità in merito alla gestione degli stessi. Pertanto, ai sensi della normativa di legge vigente, ogni onere per il corretto smaltimento sarà a carico dell'Appaltatore. I costi che ne derivano sono compensati dai prezzi contrattuali, intendendosi compresi anche gli oneri di pesatura.
- 8.13 L'Appaltatore si impegna a lavorare i materiali forniti dalla Committente in modo da evitare, fin dove è possibile, sfridi di qualsiasi natura. All'Appaltatore è fatto assoluto divieto, pena la risoluzione del contratto, di asportare dalle aree di lavoro e da quella del proprio cantiere e/o di occultare materiali e sfridi di lavorazione di qualsiasi natura senza la preventiva autorizzazione della Committente.
- 8.14 L'Appaltatore sarà altresì considerato quale produttore e, comunque, detentore, ai sensi del D.Lgs. 152/2006, dei rifiuti derivanti dalle attività svolte dall'Appaltatore stesso sui materiali necessari all'esecuzione delle proprie prestazioni quali, a titolo esemplificativo, materiali per edilizia, forniti dalla Committente, assumendo tutti gli obblighi di cui alla Normativa in materia di Sicurezza e Ambiente in relazione alla gestione dei rifiuti stessi.
- 8.15 I materiali (ivi incluse le materie prime) non utilizzati nel corso dell'esecuzione del contratto, sia propri dell'Appaltatore, sia forniti dalla Committente, devono essere analizzati a cura e spese dell'Appaltatore al fine di valutare l'eventuale presenza di contaminanti ovvero la sussistenza di altre circostanze tali da rendere gli stessi qualificabili come rifiuti ai sensi del D.Lgs. 152/2006. Nel caso detti materiali debbano, secondo il prudente apprezzamento della Committente, essere qualificati come rifiuti, gli stessi saranno trattati dall'Appaltatore conformemente al presente articolo. Laddove, invece, tali materiali non debbano essere qualificati come rifiuti e fossero stati forniti dalla Committente, sarà onere dell'appaltatore restituirli a quest'ultima, presso i punti di raccolta di volta in volta indicati.
- 8.16 Salvo quanto diversamente stabilito da specifiche disposizioni contenute nei singoli contratti di appalto ovvero nella Procedura Interna in materia di gestione dei rifiuti vigente, resta inteso che tutti i materiali di risulta derivanti dall'esecuzione delle attività oggetto di appalto, ivi inclusi gli sfridi di lavorazione, restano di proprietà della Committente. Laddove tali materiali di risulta e sfridi non siano qualificati dalla Committente come rifiuti, l'Appaltatore dovrà trasportare gli stessi nei luoghi e con le modalità stabilite dalla Committente anche ai sensi della Procedura Interna in materia di gestione dei rifiuti vigente. I costi che ne derivano sono compensati dai prezzi contrattuali, intendendosi compresi anche gli oneri di pesatura. Nel caso in cui tali materiali di risulta e sfridi siano, invece, qualificabili come rifiuti, gli stessi saranno trattati dall'Appaltatore conformemente al presente articolo.

Nell'eventualità si tratti di lavori non di natura edilizia si applicheranno, altresì, le seguenti previsioni

- 8.17 L'Appaltatore avrà l'onere, prima dell'inizio dei lavori, di esibire alla Committente tutta la documentazione prevista dall'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 ai fini della qualificazione tecnico-professionale dello stesso. In ogni caso, il Committente elaborerà, sulla base delle informazioni fornite dallo stesso dall'Appaltatore nonché da eventuali subappaltatori, uno specifico documento di valutazione dei rischi da interferenza ("DUVRI") ai sensi dell'art. 26, comma 3 del D.Lgs. 81/2008, da allegarsi al contratto di appalto e da accettarsi per iscritto dall'Appaltatore e da ciascun eventuale subappaltatore. Il DUVRI, in particolare, conterrà un'analisi dei rischi derivanti dall'esecuzione dei lavori, anche in rapporto alle eventuali interferenze derivanti dalla presenza di dipendenti del Committente presso la raffineria del Committente, individuando le misure volte ad eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo tali rischi, cui l'Appaltatore, i propri dipendenti, nonché eventuali subappaltatori dovranno attenersi.

9. INSTALLAZIONI PROVVISORIE

- 9.1 Con riferimento alle installazioni provvisorie di cui al paragrafo 7.11, la Committente avrà la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di mettere a disposizione dell'Appaltatore, previa sottoscrizione di apposito contratto di comodato, le aree necessarie per le attività di cantiere dell'Appaltatore medesimo. Quest'ultimo è tenuto a consentire alla Committente di accedere in dette aree in qualunque momento per il compimento di eventuali audit da parte della stessa.

10. ATTREZZATURE E MACCHINARI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

- 10.1 L'impiego di qualsivoglia utensile, attrezzatura o macchinario da parte dell'Appaltatore, sarà a completo e totale rischio dell'Appaltatore, il quale, in ogni caso, sarà tenuto a verificare, prima e durante l'impiego, l'esatta conformità di detti utensili, attrezzature o macchinari, a tutte le prescrizioni vigenti ed in particolare a quelle del D.Lgs. 81/2008. La Committente non fornirà normalmente utensili, attrezzature e macchinari all'Appaltatore. Nel caso che, con l'autorizzazione della Committente, l'Appaltatore usi mezzi d'opera o attrezzature forniti eccezionalmente dalla Committente, il loro impiego sarà soggetto alla norma di cui sopra. Con riferimento al D.Lgs. 105/2015 e s.m.i. per tutti i lavori che riguardano apparecchiature o parti di impianto a rischio di incidente rilevante ("RIR"), da eseguirsi all'interno delle raffinerie della ISAB S.r.l. l'Appaltatore, unitamente ai progetti di cui all'art. 4, dovrà sottoporre alla Committente, per approvazione, un piano che tenga conto della sussistenza del suddetto RIR e delle misure da attuarsi al fine di contrastarlo, ai sensi delle applicabili Procedure Interne.
- 10.2 Nell'ipotesi in cui l'Appaltatore dovesse subire nel corso dei lavori perdite, avarie e danni di qualsiasi genere e dipendenti da qualsiasi causa, non gli sarà corrisposto alcuno indennizzo da parte della Committente.
- 10.3 L'Appaltatore si assume pertanto i rischi e gli oneri derivanti da perdite, avarie e danni alle opere in corso di esecuzione od eseguite, ai mezzi d'opera, materiali ed attrezzature.

11. OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

- 11.1 L'Appaltatore dichiara che le attività saranno eseguite dal medesimo mediante propria organizzazione imprenditoriale autonoma, con gestione a proprio rischio, con impiego di propri capitali e proprie attrezzature e con il Personale regolarmente assunto, retribuito ed assicurato. Per quanto sopra l'Appaltatore eseguirà le attività assumendosi tutte le responsabilità sia nei confronti della Committente sia delle Pubbliche Autorità e dei terzi, mantenendo indenne la Committente da oneri di qualsiasi natura derivanti dall'esecuzione delle attività stesse. L'Appaltatore si impegna a tenere indenne la Committente e la solleva da ogni responsabilità, manlevandola in caso di richieste o pretese da parte di terzi e/o di suoi dipendenti e/o di collaboratori, e/o consulenti e/o subfornitori e/o, più in generale, del Personale della Committente stessa, derivanti dai lavori, azioni od omissioni comunque imputabili all'Appaltatore.
- 11.2 L'Appaltatore dovrà dimostrare di essere in possesso di tutte le autorizzazioni e licenze necessarie per operare nella sua qualità di imprenditore e impresa edile e di lavori. Nel caso in cui venisse a mancare qualsiasi requisito derivante da quanto sopra esposto, tale da determinare una irregolare posizione amministrativa e/o giuridica dell'Appaltatore, la Committente si riserva la facoltà di risolvere il contratto.
- 11.3 Ai fini del presente Capitolato e in ogni caso in relazione al contratto, l'Appaltatore si impegna inoltre a: (i) esibire e/o produrre alla Committente tutte le certificazioni attinenti ai servizi ovvero alla propria impresa ritenute necessarie dalla stessa Committente; e (ii) ottenere e mantenere per tutta la durata del contratto tutte le autorizzazioni e licenze necessarie per l'esercizio dei servizi oggetto del contratto.
- 11.4 L'Appaltatore assicura la propria presenza sul luogo dei lavori per tutta la durata degli stessi e garantisce che tutto il Personale sia e resti sempre in possesso della professionalità specifica richiesta in base alle esigenze tecnico-organizzative dei lavori, nonché adeguatamente formato in ragione della natura e caratteristiche dei lavori stessi.
- 11.5 Per quanto riguarda i lavori eseguiti presso le Raffinerie l'Appaltatore non potrà dare corso ai lavori in assenza di rilascio da parte della Committente di apposito Permesso di Lavoro debitamente sottoscritto in ogni sua parte dal personale autorizzato della Committente e dell'Appaltatore medesimo.

- 11.6 Per tutti i lavori elettrici, facendo riferimento a quanto previsto dalla norma CE 11-27/1 è necessario che il Personale abbia i requisiti richiesti da detta norma, in particolare che sia stata formata e dichiarata dal datore di lavoro come Persona Esperta (PES), Persona Avvertita (PAV), Persona Comune (PEC), o Persona preposta alla conduzione dell'attività lavorativa (Preposto ai Lavori). Per i lavori sotto tensione è necessario che il Datore di lavoro ne attesti, a fronte di processi formativi, l'idoneità.
- 11.7 Nell'ipotesi che l'Appaltatore, per lo svolgimento dell'attività oggetto dell'appalto, abbia necessità di introdurre nell'area di proprietà della Committente sostanze o miscele pericolose, è tenuto a richiedere preventiva autorizzazione alla Committente medesima, previa presentazione delle schede di sicurezza delle stesse.
- 11.8 L'Appaltatore si impegna, rinunciando sin d'ora a qualsiasi compenso aggiuntivo e/o indennizzo, a rispettare tutte le istruzioni che la Committente gli potrà dare di volta in volta, al fine di evitare intralci al regolare svolgimento di altri lavori in corso.
- 11.9 L'Appaltatore dovrà costantemente assicurare nei confronti del Personale il pieno e puntuale rispetto delle Norme in materia di Sicurezza e Ambiente.
- 11.10 Resta inteso che, in forza di contratto e quale condizione imprescindibile di esso, nessun rapporto di lavoro subordinato viene ad instaurarsi tra la Committente ed il Personale dell'Appaltatore utilizzato nell'esecuzione dei Lavori.
- 11.11 L'Appaltatore dovrà rispondere di tutti i danni a persone o cose che possono derivare alla Committente o a terzi per l'inesatto adempimento delle obbligazioni contrattuali.
- 11.12 In tutti i casi di obbligazione solidale, la Committente si riserva ogni diritto di rivalsa nei confronti dell'Appaltatore per tutte le somme eventualmente erogate al Personale di quest'ultimo, ovvero versate in adempimento degli obblighi a carico dello stesso in base alle normative fiscale, previdenziale e assistenziale. L'Appaltatore specificamente e consapevolmente accetta che tutte le obbligazioni di indennizzo e manleva assunte nell'ambito del contratto e del presente Capitolato, potranno anche essere soddisfatte anche mediante compensazione, ai sensi dell'art. 1252 c.c., con gli importi o qualsiasi altra somma a qualsiasi titolo dovuti dalla Committente all'Appaltatore, anche quale corrispettivo per i lavori.
- 11.13 L'Appaltatore dichiara e garantisce che sarà ad ogni effetto responsabile nei confronti della Committente nonché nei confronti di ogni terzo, per tutta la durata del contratto ed anche successivamente alla sua scadenza:
- per qualsivoglia perdita, spesa, danno o responsabilità causati dalla interruzione, ritardo, difformità, interruzioni, ritardi, carenza o comunque derivante, direttamente o indirettamente, dalla prestazione dei lavori, salvo qualora gli stessi derivino da caso fortuito o forza maggiore. Qualora, per causa di forza maggiore o situazioni particolari di ordine pubblico i lavori non potessero essere svolti, le parti dovranno consultarsi immediatamente per concordare il comportamento da tenere, restando comunque inteso che l'Appaltatore dovrà fare il possibile per garantire, anche in caso di forza maggiore o situazioni particolari di ordine pubblico, ivi incluso lo sciopero che coinvolga il Personale, il miglior espletamento possibile dei servizi;
 - per l'operato del Personale e di qualsivoglia ulteriore persona che abbia esercitato la propria opera in relazione ai lavori, per qualsivoglia danno procurato a cose o persone;
 - per qualsivoglia pretesa di risarcimento e/o danno e/o spesa, di qualunque natura e da chiunque avanzata nei confronti del medesimo per qualsivoglia danno subito, la cui responsabilità sia comunque riferibile all'Appaltatore e/o al suo Personale;
 - per ogni perdita, spesa, danno o responsabilità che possa derivare da incidenti occorsi al Personale nello svolgimento dei servizi o a qualsivoglia ulteriore persona che abbia esercitato la propria opera in relazione ai lavori, nonché da qualsiasi responsabilità per danni subiti da terzi, o alla proprietà degli stessi, a seguito di atti od omissioni imputabili al Personale o a qualsivoglia ulteriore persona che abbia esercitato la propria opera in relazione ai servizi;
 - per qualsiasi causa imputabile, da ogni richiesta di pagamento e/o di risarcimento del danno di qualsiasi danno di qualsivoglia natura e da chiunque avanzata e/o da qualsivoglia sanzione che dovesse trovare direttamente e/o indirettamente origine dal mancato (totale o parziale) adempimento degli obblighi di cui al presente Capitolato ed al contratto, da ogni e qualsivoglia conseguenza pregiudizievole che possa derivargli dall'applicazione, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: (a) dell'art. 1676 cod. civ., (b) dell'art. 29 del D.lgs. 276/2003 e ss.mm., (c) del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm., (d) del D. L. 223/2006 e ss.mm., (e) dell'art. 2112 c.c.,

nonché (f) da ogni eventuale pretesa o azione intentata dal Personale o qualsivoglia ulteriore persona che abbia esercitato la propria opera in relazione ai servizi, ivi incluse le contestazioni e/o pretese volte alla costituzione di un rapporto di lavoro subordinato con la Committente.

- 11.14 L'Appaltatore fornirà prontamente, a richiesta della Committente, tutta la documentazione relativa alla vigenza ed efficacia, tempo per tempo e per tutta la durata del contratto, delle garanzie e fidejussioni di cui all'articolo 20, 26 e 28.
- 11.15 Oltre al rispetto di tutte le vigenti norme e di quanto previsto nell'art. 3, l'Appaltatore s'impegna ad osservare ed a far osservare dai propri dipendenti tutti i regolamenti prescritti dalla Committente in materia di sicurezza e di protezione antincendio e in genere per l'accesso ed il comportamento nei luoghi ed impianti di proprietà della Committente stessa. Sarà cura dell'Appaltatore ottenere dal Rappresentante della Committente copia di tali regolamenti prima dell'inizio dell'esecuzione dei lavori.
- 11.16 L'Appaltatore dovrà operare in modo che tutte le note (fatture, addebiti, accrediti, rendiconti, ecc.) inviate alla Committente come previsto in contratto e/o in ogni sua eventuale futura modifica, riflettano in modo appropriato i fatti relativi a tutte le attività e operazioni eseguite per conto della Committente si da metterla in grado di effettuare con completezza ed accuratezza qualsiasi registrazione e documentazione.
- 11.17 L'Appaltatore si obbliga a tenere in cantiere, il libro giornale dei lavori quotidianamente aggiornato sullo stato di avanzamento e con particolare indicazione di:
- descrizione delle opere eseguite;
 - presenza mano d'opera e mezzi;
 - condizioni atmosferiche;
 - incidenti ed eventuali danni;
 - sospensioni e ripresa dei lavori specificando periodo e motivo;
 - eventuali contestazioni e/o riserve avanzate dalle parti.
- 11.18 Tale giornale dovrà essere sottoposto in visione ai funzionari della Committente a semplice loro richiesta.
- 11.19 Per quanto attiene all'esercizio delle attività dell'Appaltatore nell'ambito dei pontili della Committente, lo stesso dichiara di essere iscritto negli appositi registri, in accordo alle disposizioni di cui all'art. n. 68 del Codice di Navigazione. Saranno a carico dell'Appaltatore spese, oneri, responsabilità e penalità per eventuali suoi inadempimenti.

12. OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE VERSO IL PERSONALE

- 12.1 L'Appaltatore dichiara e garantisce che, nell'esecuzione dei lavori:
- 12.1.1 il Personale sarà assunto dall'Appaltatore e da quest'ultimo contrattualmente trattato, impiegato e gestito, tempo per tempo, nel rispetto: (i) di ogni norma di legge applicabile, ivi incluso l'art. 29, 3° co. D.lgs. n. 276/2003 e l'art. 2112 c.c.; (ii) di ogni previsione di cui al contratto collettivo nazionale del proprio settore di riferimento stipulato da sindacati maggiormente rappresentativi sul piano nazionale; (iii) di ogni altro elemento normativo, contributivo ed economico applicabile al rapporto di lavoro;
- 12.1.2 saranno sempre preventivamente comunicati alla Committente (con un anticipo di almeno 48 ore) eventuali cambiamenti riguardanti il numero e l'identità del Personale addetto all'esecuzione dei lavori;
- 12.1.3 il Personale: (i) farà solo ed esclusivo riferimento all'Appaltatore per ricevere istruzioni, indicazioni o ordini in merito a tutto quanto concernente l'esecuzione degli stessi; (ii) non si interfacerà, per qualsiasi ragione, con i dipendenti e, comunque, con il Personale della Committente;
- 12.1.4 sarà mantenuta in ogni momento un'adeguata struttura ed organizzazione di mezzi e di persone, in grado di garantire con costante efficienza, diligenza e professionalità una perfetta esecuzione dei lavori;
- 12.1.5 inoltre: (i) saranno sempre adottate tutte le predisposizioni ed i provvedimenti atti ad evitare il verificarsi di infortuni e danni alle persone o cose; (ii) il Personale sarà dotato di identificativi conformi alla legge ed, in

particolare, di tessera di riconoscimento corredata di fotografia personale, contenente le generalità e il nome del datore di lavoro Appaltatore, nonché di idonea divisa con marchio del datore di lavoro. Tale Personale dovrà esporre tale tessera ed indossare la relativa divisa in ogni momento; (iii) il Personale sarà munito di: a. necessari dispositivi di protezione individuale; b. adeguati ed idonei strumenti di lavoro; (iv) tutte le disposizioni di sicurezza siano sempre tutte puntualmente osservate;

12.1.6 inoltre: (i) i valori, le tessere e le chiavi di accesso alla sede della Committente che dovessero essere consegnate saranno custoditi diligentemente; (ii) la Committente sarà sempre e tempestivamente informata, in caso di loro smarrimento o furto; (iii) non verranno effettuati duplicati di tessere e chiavi senza il preventivo consenso scritto della Committente;

12.1.7 tutti gli obblighi nei confronti del Personale saranno sempre adempiuti dall'Appaltatore correttamente, nel pieno rispetto della normativa di legge e del contratto collettivo nazionale del proprio settore di riferimento stipulato da sindacati maggiormente rappresentativi sul piano nazionale, nonché in particolare in materia di collocamento, retribuzione, assicurazione, previdenza e fisco;

12.1.8 in ogni momento, ove occorra: (i) sarà assicurata la cooperazione per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro, incidenti sull'esecuzione dei servizi; (ii) sarà assicurato il coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui è esposto il Personale, informando sempre tempestivamente la Committente ed eliminando gli eventuali rischi occorsi, dovuti alle interferenze nell'esecuzione dei servizi; (iii) sarà assicurata la puntuale e costante informazione e formazione del Personale circa le misure di sicurezza, di prevenzione e di emergenza da osservare nei luoghi di espletamento dei servizi.

12.2 Con riferimento al Personale, l'Appaltatore dichiara e garantisce che:

12.2.1 saranno sempre operate regolarmente e correttamente le ritenute fiscali sui redditi da lavoro e saranno sempre versati i contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori e le imposte trattenute;

12.2.2 saranno sempre adempiuti e rispettati ogni altro obbligo di legge ed onere derivante dal rapporto di lavoro con il Personale, con rispetto di ogni disposizione applicabile per la sua tutela, incolumità e integrità fisica ed assumendosene piena, esclusiva e diretta responsabilità.

12.3 L'Appaltatore s'impegna a tener sin d'ora la Committente indenne e manlevata da qualsiasi richiesta, anche economica e/o contributiva e/o fiscale e/o da qualsiasi costo e/o imposta e/o tassa e/o spesa e/o danno di qualsivoglia natura fatta dal Personale, Ente, o da qualsivoglia terzo. L'Appaltatore s'impegna ad inviare alla Committente entro i termini di seguito specificati e comunque ad esibire prontamente e senza indugio, a semplice richiesta della Committente, copia della documentazione comprovante il corretto adempimento di quanto previsto nel presente Capitolato, fermo restando che quando l'effettiva emissione o rilascio del documento dipenda dalla amministrazione pubblica, questo sarà prontamente consegnato alla Committente, non appena ricevuto dall'Appaltatore da parte della stessa amministrazione. Posto quanto precede, l'Appaltatore ha l'obbligo di dover garantire sempre il puntuale rispetto delle prescrizioni inerenti la protezione dei dati personali del Personale ed in ogni caso, di consegnare alla Committente:

12.3.1 contestualmente all'inizio dell'esecuzione dei servizi, in occasione di ogni variazione e, comunque, ove richiesto dalla Committente:

- copia del Libro Unico (LUL) dell'Appaltatore;
- consentire, alla presenza del Rappresentante della Committente, l'accesso al cruscotto infortuni e/o alle informazioni ivi presenti;
- consentire, alla presenza del Rappresentante della Committente, l'accesso al cassetto previdenziale;
- copia del Modello UNILAV;
- elenco – se del caso, aggiornato – con il nominativo del Personale tempo per tempo impiegato nell'esecuzione dei servizi indicante per ciascun individuo: nome, cognome, data di nascita, Comune di appartenenza, numero e data di iscrizione nel Libro Unico, numero posizione INPS ed INAIL, documento di identità, tipologia contrattuale di impiego, mansione e qualifica/profilo professionale, responsabilità, eventuali permesso di soggiorno e visto di lavoro; resta inteso che l'Appaltatore dovrà sempre garantire il rispetto delle prescrizioni inerenti la protezione dei dati personali ed il relativo trattamento dei dati;
- copia dei modelli di assunzione inviati agli Enti competenti, nonché dei modelli UNIEMENS, per ciascuna unità di Personale, recante evidenza del numero di protocollo;

- a campione, documentazione assegni familiari;
 - qualsivoglia ulteriore documentazione richiesta dalla Committente, ivi inclusi i libri sociali dell'Appaltatore;
- 12.3.2 entro il [giorno (20) venti del mese successivo a quello di riferimento]:
- copia, per ciascuno del Personale, del cedolone mensile contenente tutte le voci retributive erogate;
 - documentazione dell'Appaltatore afferente al corretto pagamento di tutte le ritenute fiscali, dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi in favore del Personale (ad es.: copia dei Modelli F24 quietanzati, copia dei modelli DM10/2), ivi inclusa la documentazione attestante l'autoliquidazione INAIL;
 - documentazione dell'Appaltatore afferente al corretto pagamento di tutte le retribuzioni in favore del Personale (ad es.: distinta bancaria riassuntiva degli importi erogati a ciascun lavoratore, copia dei relativi cedolini paga emessi nei confronti del Personale e CRO);
- 12.3.3 ogni 4 (quattro) mesi: attestazione della regolarità contributiva rilasciata dagli enti di previdenza obbligatoria (DURC: Documento Unico di Regolarità Contributiva) o, qualora non emesso dall'ente interessato nei tempi ordinari, copia della richiesta di emissione del predetto documento da parte dell'INPS.
- 12.3.4 nei [15 (quindici) giorni] dalla sua presentazione: copia del Mod. 770/Semplificato, singole CU, CU riepilogativo e cedolone annuale.

13. ONERI A CARICO DELLA COMMITTENTE

Fatto salvo quanto dovesse essere diversamente stabilito in contratto, saranno a carico della Committente i seguenti oneri:

- 13.1 La messa a disposizione di un'area per l'eventuale impianto di un cantiere.
- 13.2 La messa a disposizione dell'acqua industriale, compatibilmente con le esigenze della Committente, dal punto dove si trova la più vicina presa.
- 13.3 La messa a disposizione dell'energia elettrica per forza motrice e luce, che sarà fornita alla presa più vicina.
- 13.4 Eventuali limitazioni e/o sospensioni di erogazione non daranno diritto a richieste, da parte dell'Appaltatore, di compensi aggiuntivi e indennizzi.
- 13.5 È in ogni caso esclusa la responsabilità della Committente, anche in deroga all'art. 1228 C.C., nel caso in cui siano provocati dei blocchi dell'indotto da parte del Personale dell'Appaltatore o di terzi.

14. CORRISPONDENZA OPERE AI DOCUMENTI CONTRATTUALI – PRESA IN CONSEGNA – COLLAUDI

- 14.1 I lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte, in conformità ai documenti contrattuali ed in perfetta osservanza delle norme di legge, decreti e regolamenti vigenti al momento della loro esecuzione. I lavori che non risultano esattamente determinati nel progetto e nelle eventuali varianti, devono essere eseguiti secondo le disposizioni impartite dalla Committente.
- 14.2 La Committente approverà, di volta in volta, le modalità tecnico esecutive delle opere e prestazioni che non fossero già completamente definite nei documenti contrattuali, nonché degli eventuali lavori aggiuntivi e/o di modifica, senza peraltro assumere responsabilità di sorta e senza sollevare l'Appaltatore dalle proprie responsabilità.
- 14.3 La Committente si riserva la facoltà di comunicare per iscritto eventuali altre prescrizioni tecniche durante l'esecuzione dei lavori.

A lavori ultimati, la Committente e l'Appaltatore provvederanno, in contraddittorio tra loro, alle verifiche, prove e constatazioni necessarie ad accertare che le opere siano state eseguite ed ultimate in conformità ai documenti contrattuali e che siano pronte per essere prese in consegna dalla Committente stessa con facoltà d'uso.

Se le verifiche, prove e constatazioni daranno esito favorevole, sarà redatto e firmato da ambo le parti il "verbale di presa

in consegna delle opere".

In caso contrario, l'Appaltatore dovrà, a prima e semplice richiesta della Committente, demolire e/o rifare, a totali sue spese, quanto alla Committente risultasse eseguito non a regola d'arte e/o non in conformità ai documenti contrattuali.

Qualora l'Appaltatore non rimediassi a quanto sopra, la Committente potrà provvedere direttamente, o potrà affidare incarico ad altra ditta di provvedere alla demolizione e al rifacimento di quanto su scritto.

In ogni caso, le spese relative saranno a totale carico dell'Appaltatore, fatto salvo il diritto della Committente di richiedere il risarcimento dei danni, compresi quelli indiretti derivanti dalla ritardata utilizzazione delle opere appaltate.

- 14.4 La presa in consegna delle opere da parte della Committente non manleverà in alcun modo l'Appaltatore da eventuali risultanze negative in sede di collaudo, ferme restando tutte le più ampie riserve da parte della Committente sull'idoneità delle opere agli scopi per cui sono state eseguite, sulla qualità di esecuzione e sulla bontà e idoneità dei materiali usati dall'Appaltatore, riserve che saranno sciolte appunto soltanto a positivo esito del collaudo finale di cui ai prossimi paragrafi.
- 14.5 I collaudi saranno eseguiti dalla Committente o da suoi delegati rappresentanti, o qualora necessario, da altri Enti estranei alle parti.
Il collaudo può comprendere due gruppi di operazioni distinte da farsi in epoche diverse: (i) le prove preliminari; (ii) l'accertamento ed il collaudo definitivo delle opere eseguite in relazione alle norme contrattuali.
Sia per le prove preliminari che per il collaudo definitivo, il diario sarà stabilito dal collaudatore.
- 14.6 Le operazioni di collaudo consisteranno nell'espletamento di tutte le verifiche e prove necessarie ad accertare la rispondenza tecnica dell'opera alla progettazione e ai documenti contrattuali.
Tutte le operazioni di collaudo saranno compiute non oltre [6] mesi dall'ultimazione dei lavori.
- 14.7 I costi e gli oneri previsti per le operazioni di collaudo, così come tutte le comunicazioni e le attività ad esso relative, sono a carico dell'Appaltatore. In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'Appaltatore dovrà fornire adeguata assistenza tecnica durante dette operazioni di collaudo fornendo tutte le attrezzature e gli strumenti necessari ed il Personale occorrente, mantenendo a suo carico le relative spese, compresi i consumi di energia e di combustibile. La Committente potrà fornire, alle bocche di presa esistenti, la sola acqua eventualmente necessaria.
- 14.8 Le tecniche di rilevamento delle diverse grandezze fisiche e la loro integrazione per il rilevamento degli elementi globali dell'impianto saranno discusse e formeranno oggetto di un programma proposto dal collaudatore e concordato con l'Appaltatore. Ove possibile, le tecniche di rilevamento si appoggeranno alle norme esistenti.
- 14.9 Il certificato di collaudo definitivo sarà redatto dal collaudatore e quindi sarà portato a conoscenza dell'Appaltatore, il quale potrà in merito comunicare le proprie osservazioni alla Committente.
- 14.10 La firma del certificato di collaudo da parte dell'Appaltatore certificherà anche l'accettazione provvisoria dei lavori da parte della Committente.
Dal momento dell'accettazione provvisoria dei lavori decorrerà il periodo di garanzia previsto all'art. 15.
Decorso il termine di garanzia (senza che si siano verificati vizi e difetti), l'accettazione definitiva dell'opera da parte della Committente si considererà automaticamente avvenuta.
- 14.11 Qualora il collaudo non risultasse favorevole, sarà concesso all'Appaltatore un periodo di tempo ritenuto congruo dal collaudatore per porre rimedio agli inconvenienti rilevati. Quindi si procederà ad una seconda visita di collaudo i cui oneri saranno a completo carico dell'Appaltatore stesso.
- 14.12 Il parere favorevole del collaudatore sarà l'unico determinante per lo svincolo delle trattenute di garanzia, che comunque avverrà soltanto a favorevole collaudo di tutti i lavori appaltati.
- 14.13 Resta comunque inteso che le verifiche, il collaudo e l'accettazione di tutti i lavori nel loro complesso non sollevano l'Appaltatore né dai suoi obblighi nei confronti della Committente né dalle responsabilità civili e penali (per materiali, montaggi, garanzie meccaniche e funzionali) previsti dalla legge.

15. GARANZIE

- 15.1 L'Appaltatore garantisce che i lavori risponderanno allo scopo per cui sono stati previsti e saranno eseguiti a perfetta regola d'arte, in conformità alle specifiche contrattuali, e che saranno esenti da vizi e difetti, anche occulti.
L'Appaltatore garantisce inoltre che i materiali di propria fornitura, utilizzati nell'esecuzione dei lavori, saranno di prima qualità, esenti da vizi e difetti anche occulti, ed idonei per le loro caratteristiche all'esecuzione dei lavori appaltati.
L'Appaltatore garantisce inoltre di adempiere a tutte le obbligazioni assunte ai sensi di contratto e del presente Capitolato.
- 15.2 La Committente è tenuta a denunciare all'Appaltatore tutte le difformità o i vizi dell'opera entro il termine di 90 giorni dalla loro scoperta, in deroga a quanto previsto dall'art. 1667 C.C.
- 15.3 Il periodo di garanzia avrà la durata di due anni dalla data di accettazione provvisoria dell'opera, salvo che in contratto sia stabilita una durata diversa, ferma restando, in ogni caso l'applicazione dell'art. 1669 del C.C.
- 15.4 L'Appaltatore ha l'obbligo di demolire e rifare a sue spese i lavori che la Committente accerti eseguiti senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze. Per detta finalità, l'Appaltatore provvederà alla esecuzione pronta ed efficace di tutti gli interventi di riparazione, sostituzione, modifica di parti che risultassero guaste o non idonee al servizio previsto per cause riconducibili alla responsabilità dell'Appaltatore o di suoi fornitori e subappaltatori.
- 15.5 Per tutta la durata del periodo di garanzia e fermo restando il diritto della Committente al risarcimento di tutti i danni subiti a causa dei vizi e delle difformità dell'opera, l'Appaltatore è tenuto, a proprie spese ed entro un termine perentorio concordato di volta in volta con la Committente, ad eseguire:
- i ripristini che si rendano necessari per il verificarsi di vizi e difformità, anche palesi, nonché gravi difetti all'opera;
 - gli interventi idonei ad eliminare gli eventuali vizi o difformità dell'opera.
- Qualora l'Appaltatore non provvedesse a quanto sopra previsto, la Committente sarà autorizzata a far eseguire gli interventi necessari con costo integralmente a carico dell'Appaltatore.
- 15.6 Resta salva per la Committente la facoltà di esercitare le azioni di cui agli artt. 1453 e 1455 C.C, nei casi in cui:
- le difformità e/o i vizi dell'opera siano tali da rendere l'opera del tutto inadatta alla sua destinazione;
 - l'Appaltatore non esegua integralmente l'opera;
 - l'Appaltatore si rifiuti di consegnare l'opera ovvero vi proceda con ritardo rispetto al termine di esecuzione pattuito.
- 15.7 Per le parti riparate, modificate e/o sostituite la garanzia si intenderà automaticamente rinnovata per lo stesso periodo iniziale, dal giorno dell'intervento.

16. VARIAZIONI AI LAVORI

- 16.1 Entro i termini di ultimazione fissati dal contratto e/o comunque prima della presa in consegna delle opere, la Committente a suo insindacabile giudizio, avrà il diritto di richiedere, anche durante l'esecuzione dei lavori, in deroga al disposto degli artt. 1660 e 1661 c.c., e l'Appaltatore si obbliga ad eseguire, varianti in aggiunta o in detrazione ai lavori previsti.
- 16.2 A seguito di una richiesta di variante, l'Appaltatore preparerà e sottoporrà prontamente al Rappresentante della Committente un estimativo dettagliato del suo proposto aumento o diminuzione netti dell'importo dell'Appalto per effettuare la variante richiesta, basandosi sugli eventuali prezziari allegati al contratto. Dopo che la Committente e l'Appaltatore avranno raggiunto un accordo sull'entità dell'aumento o diminuzione del corrispettivo a seguito della variante, sarà autorizzata l'esecuzione della variante stessa mediante l'emissione di una "Modifica" al contratto.
- Se tali ordini non indicheranno modifiche dei termini di ultimazione lavori si intenderà che essi saranno da eseguirsi nei tempi originariamente assegnati per l'esecuzione dell'intera opera. La Committente si riserva, nel corso dei lavori, di richiedere all'Appaltatore e di concordare variazioni in più o in meno ai tempi di esecuzione previsti dal programma inizialmente stabilito, senza che da ciò l'Appaltatore tragga diritto per aumento dei costi unitari, o per richiesta di riconoscimenti di maggiori oneri da parte della Committente salvo quanto eventualmente previsto nel contratto stesso.
- Inoltre, in relazione a quanto previsto nel presente articolo, l'Appaltatore dichiara irrevocabilmente di rinunciare

all'eventuale applicazione dell'art. 1661 del Codice Civile.

16.3 Saranno riconosciute valide solamente le variazioni che risulteranno da ordini scritti ed espressamente richiesti o accettati per iscritto dalla Committente.

Pertanto, nel caso in cui siano poste in essere variazioni senza il consenso scritto da parte della Committente, l'Appaltatore è tenuto alla rimessione in pristino allo stato iniziale, anche con demolizione delle opere arbitrariamente eseguite, e a risarcire i danni che per tale motivo possono derivarne alla Committente.

16.4 Qualora la variazione sia stata necessaria per sopperire a deficienze organizzative o tecniche dell'Appaltatore o comunque per porre rimedio a errori o ad omissioni dell'Appaltatore nella progettazione o esecuzione dell'opera, la Committente non riconoscerà compenso alcuno per la variazione ed avrà la facoltà di rivalersi sull'Appaltatore per gli eventuali oneri sostenuti o da sostenere. A tal fine, si considerano errori e omissioni di progettazione, inter alia, l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata o erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto per i requisiti funzionali economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle regole di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.

16.5 Resta inteso che non sono considerate varianti gli interventi disposti dalla Committente per risolvere aspetti di dettaglio che siano contenuti entro un importo non superiore al [10] %, che l'Appaltatore si obbliga senz'altro ad eseguire senza avere diritto ad alcun incremento dei prezzi indicati in Contratto, che verranno in tale misura riconosciuti, o a dilazione dei tempi di realizzazione dell'opera.

16.6 In caso di mancato accordo sui compensi per le prestazioni, eventualmente spettanti in base al contratto, di cui alle variazioni ordinate dalla Committente o sulle relative revisioni dei tempi di consegna dell'opera:

- a) l'Appaltatore non può abbandonare il cantiere e deve completare i lavori secondo le prescrizioni della Committente;
- b) la contabilizzazione dei lavori eseguiti avverrà secondo i prezzi contrattualmente individuati dalla Committente;

in nessun caso, l'Appaltatore avrà diritto di recedere dal contratto o risolvere lo stesso a seguito di variazioni richieste dalla Committente in conformità alle previsioni del presente articolo.

17. MATERIALI DI FORNITURA DELL'APPALTATORE

17.1 I materiali di fornitura dell'Appaltatore dovranno essere conformi alle prescrizioni dei documenti contrattuali ed essere di prima scelta e qualità ed esenti da vizi e/o difetti, anche occulti. Essi potranno essere messi in opera, previo benestare della Committente.

17.2 Detto benestare non costituisce manleva dalle responsabilità dell'Appaltatore né accettazione dei materiali stessi da parte della Committente, che avverrà soltanto a collaudo definitivo e favorevole delle opere.

17.3 L'Appaltatore si impegna a mantenere costantemente nel magazzino di cantiere, in condizioni e modalità tali da consentire alla Committente i più ampi controlli, materiali in quantitativi sufficienti a garantire la continuità dei lavori.

17.4 Eventuali ritardi nella disponibilità dei materiali di fornitura dell'Appaltatore non daranno diritto allo stesso di richiedere spostamenti dei termini di consegna contrattuali.

17.5 La Committente potrà rifiutare in qualunque momento i materiali non idonei o per qualsiasi causa, non conformi alle prescrizioni contrattuali.

In questo caso l'Appaltatore dovrà procedere a rinnovarli ed a sostituirli, a propria cura e spese.

17.6 Qualora l'Appaltatore non provvedesse a quanto su scritto entro il termine prescritto dalla Committente, questa potrà provvedere direttamente, addebitando le relative spese all'Appaltatore stesso, a carico del quale resterà anche qualsiasi danno che potesse derivare per effetto della rimozione e sostituzione eseguita dalla Committente.

17.7 Qualora l'Appaltatore impiegasse materiali in quantità e qualità superiori a quelli prescritti, oppure di lavorazione più

accurata, ciò non darà allo stesso diritto ad aumento dei prezzi, ed il computo metrico sarà eseguito come se i materiali o le opere avessero le dimensioni e la qualità stabilite nei documenti contrattuali.

17.8 La Committente avrà la facoltà di eseguire tutte le prove che riterrà necessarie per stabilire l'idoneità dei materiali.

18. MATERIALI DI FORNITURA DELLA COMMITTENTE

18.1 Tutti i materiali e le apparecchiature messi a disposizione dalla Committente saranno presi in carico dall'Appaltatore ai magazzini o luoghi di deposito della Committente oppure su carri ferroviari o autocarri secondo le modalità che saranno stabilite dalla Committente stessa.

18.2 L'Appaltatore, all'atto della presa in consegna dei materiali e delle apparecchiature fornite dalla Committente, è tenuto a verificarne il perfetto stato, segnalando immediatamente alla Committente eventuali difetti riscontrati, assumendosi, da quel momento, la responsabilità per tutti i difetti che fossero constatati successivamente.

18.3 Per la custodia dei materiali, l'Appaltatore deve attenersi a tutte le norme di sicurezza, ambientali e antincendio in vigore e a tutte le prescrizioni che venissero stabilite dalla Committente.

18.4 L'Appaltatore è in ogni caso responsabile del deterioramento, della distruzione, dello smarrimento o furto dei materiali e delle apparecchiature avute in consegna dalla Committente.

18.5 È onere dell'Appaltatore provvedere sotto la propria esclusiva responsabilità, ad acquisire idonea documentazione per la movimentazione, il trasporto e lo stoccaggio dei materiali forniti dalla Committente.

18.6 Sarà cura dell'Appaltatore adempiere gli obblighi dei decreti relativi all'IVA, alla bolla di accompagnamento ed all'imposta diretta (D.P.R. 633/72, D.P.R. 627/78, D.P.R. 600/73), tenendo conto delle relative modifiche e integrazioni per quanto riguarda le scritture e la documentazione inerenti alle merci ricevute in conto lavorazione ed alla loro movimentazione e lavorazione.

18.7 Eventuali ritardi nella consegna dei materiali di fornitura della Committente non daranno diritto all'Appaltatore a richiedere compensi diversi da quelli previsti nel contratto.

18.8 Qualora la Committente per l'esecuzione dei lavori mettesse a disposizione dell'Appaltatore materiali di dimensioni e/o spessori diversi da quelli indicati nei documenti tecnici contrattuali, l'Appaltatore non avrà diritto né a variazioni dei corrispettivi stabiliti né a variazioni dei termini di consegna contrattuali.

19. CORRISPETTIVO DEL CONTRATTO E CONTABILITÀ LAVORI

Il corrispettivo per l'esecuzione dei lavori oggetto del contratto può essere a misura o a corpo e viene fissato nel testo del contratto stesso.

19.1 Lavori a misura

Per l'esecuzione dei lavori con corrispettivo a misura la Committente ha la facoltà di apportare al progetto tutte le variazioni e/o soppressioni che riterrà opportune, sia prima dell'inizio dei lavori che durante l'esecuzione degli stessi, senza che con ciò l'Appaltatore possa pretendere compensi diversi da quelli previsti in contratto, o indennità a qualsivoglia titolo.

19.2 Lavori a corpo

Per i lavori con corrispettivo a corpo, l'Appaltatore dichiara di avere direttamente accertato, sotto la propria responsabilità ed a proprio rischio, la quantità dei lavori da eseguire (computi metrici, misurazioni, dimensioni, pesi etc.) ed ogni altro dato e circostanza relativi ai lavori stessi e di averne tenuto conto nella determinazione del corrispettivo.

19.3 Prestazioni ad unità di tempo

Nell'ipotesi in cui la Committente ordinasse all'Appaltatore prestazioni ad unità di tempo, queste saranno compensate in base alle tariffe pattuite. Dette tariffe saranno valide per prestazioni eseguite in orario normale e straordinario, diurno e notturno, feriale e festivo, e saranno comprensive degli oneri per la dotazione degli attrezzi d'uso, per paghe, per contributi assicurativi, previdenziali ed antinfortunistici, per gratifiche, per indennità di trasferta e di presenza per piccole spese, per oneri sociali, per spese viaggio, per profitti, tasse e spese generali, e costituiranno completo compenso delle prestazioni dell'Appaltatore.

19.4 Noli

Nell'ipotesi in cui la Committente richiedesse all'Appaltatore di darle a nolo macchinari e/o mezzi d'opera, questi saranno compensati in base alle tariffe pattuite. Dette tariffe saranno valide per prestazioni eseguite in orario normale e straordinario, diurno e notturno, feriale e festivo, e saranno comprensive di ogni spesa necessaria per dare i macchinari e/o mezzi disponibili a piè d'opera, pronti all'uso, con gli accessori e quanto occorre per la loro manutenzione ed il regolare funzionamento (lubrificanti, carburanti, parti di ricambio, ecc.), nonché dell'opera dei meccanici, dei conducenti e degli eventuali aiuti per il funzionamento, e costituiranno completo compenso delle prestazioni dell'Appaltatore.

19.5 Contabilità lavori

I lavori verranno contabilizzati mediante stati di avanzamento e stato finale delle opere eseguite. La valutazione avverrà mediante contabilità per i lavori a misura e mediante definizione percentuale dei lavori a corpo, eseguiti sino al momento dell'omissione dello stato avanzamento lavori. Per le prestazioni ad unità di tempo/noli, le stesse verranno contabilizzate mediante appositi elenchi riportanti la descrizione dei lavori richiesti ed autorizzati, i nominativi e relative qualifiche ed ore eseguite delle singole persone impiegate, e/o il dettaglio delle attrezzature a nolo impiegate. I suddetti documenti dovranno essere approvati dal Rappresentante della Committente. In caso di risoluzione dell'appalto saranno contabilizzati solo quei lavori sfruttabili dalla Committente.

20. PAGAMENTI

20.1 Salvo che nel testo del contratto non sia stabilito diversamente, i pagamenti verranno effettuati, su presentazione fattura, alle scadenze e secondo le modalità che seguono:

a) Quota parte pari al 90% dell'importo degli STATI DI AVANZAMENTO LAVORI (SAL) che verranno emessi con frequenza mensile dall'Appaltatore.

Il pagamento di detta quota avverrà a 90 gg. fine mese dalla data di presentazione dei SAL medesimi alla Committente da parte dell'Appaltatore, per l'approvazione.

I SAL dovranno essere presentati alla Committente, per il controllo e l'approvazione, non oltre il quindicesimo giorno del mese successivo a quello a cui i SAL si riferiscono.

Qualora l'approvazione dei SAL, da parte della Committente, dovesse avvenire, per motivi non imputabili all'Appaltatore, oltre i 90 gg. fine mese dalla data della loro presentazione alla Committente stessa, l'Appaltatore avrà la facoltà di emettere le fatture per l'importo corrispondente alla quota parte del 90% dell'importo dei SAL presentati, e la Committente provvederà al pagamento entro 15 gg. dalla data di presentazione delle fatture.

Qualora nel successivo controllo effettuato dalla Committente emergesse la necessità di apportare correzioni ai SAL, la stessa effettuerà la compensazione nei successivi pagamenti fra quanto già pagato a fronte delle fatture e quanto risulterà effettivamente dovuto a fronte dei SAL autorizzati.

Resta inteso che i pagamenti degli importi relativi ai SAL in acconto non costituiscono accettazione dei lavori da parte della Committente.

b) Quota parte a saldo, pari al 10% dell'importo dei SAL.

Il pagamento di detta quota avverrà allo scadere del periodo di garanzia, oppure, in alternativa, a 90 gg. fine mese dalla data della fattura che l'Appaltatore presenterà alla Committente dopo l'emissione del "Verbale di presa in consegna delle opere", previo rilascio, a cura e spese dell'Appaltatore di una garanzia autonoma a prima richiesta, di importo pari alla quota di cui sopra e per la durata del periodo di garanzia, il cui testo deve essere di gradimento della Committente e con quest'ultima preventivamente concordato, recante, inter alia, formula "a prima richiesta ed ogni eccezione rimossa" e con deroga al beneficio della preventiva escussione del soggetto garantito, rilasciata da primario istituto bancario a favore del Committente.

20.2 Resta inteso che il diritto al pagamento dei corrispettivi maturerà esclusivamente a condizione che l'Appaltatore consegni al Committente (unitamente ai SAL e/o relative fatture e/o la documentazione di cui all'articolo 20.1 (b)):

a) il DURC aggiornato emesso sulla base della legge applicabile (anche in relazione ad eventuali subappaltatori e fornitori), e - laddove applicabile - il DURF (documento unico di regolarità fiscale) o equivalente che dovesse essere previsto per normativa vigente.

- b) fornisca evidenza dell'avvenuto pagamento delle fatture dei subappaltatori scadute nel mese di riferimento.
- 20.3 Qualsiasi somma dovuta e non corrisposta per fatto imputabile al Committente quando dovuta alla relativa scadenza maturerà interessi di mora al tasso di riferimento della Banca Centrale Europea aumentato del 3 (tre) % per il periodo di ritardo calcolato dalla data di scadenza e fino alla data in cui il pagamento viene effettuato.

21. TERMINI DI CONSEGNA

- 21.1 L'Appaltatore si impegna a sottoporre alla Committente, per l'approvazione, un programma idoneo a garantire l'ultimazione delle opere nel rispetto del termine di consegna stabilito in contratto.
- 21.2 Il programma, approvato dalla Committente, è vincolante per l'Appaltatore.
La Committente si riserva la facoltà di apportare modifiche al programma approvato, per sue esigenze, anche nel corso dei lavori, e l'Appaltatore si impegna ad accettarle, senza che ciò gli dia diritto a spostamenti del termine di consegna e a compensi o indennità aggiuntive.
- 21.3 L'Appaltatore è a conoscenza che il rispetto del programma dei lavori è elemento essenziale dell'ordine. Conseguentemente, dovrà mantenere per tutta la durata dei lavori un'adeguata forza di mano d'opera, di mezzi e materiali, atti a garantire il completamente dei lavori nella piena osservanza di detto programma.
- 21.4 Qualora i lavori dovessero risultare in ritardo rispetto ai tempi previsti dal programma, la Committente avrà diritto di scorporarne una parte, degli stessi, per affidarla a terzi, previa esecuzione di un collaudo provvisorio dei lavori eseguiti.
- 21.5 Detto collaudo dovrà dare esito positivo, pena il mancato riconoscimento, da parte della Committente, dell'esatto adempimento dei lavori eseguiti.
- 21.6 Le maggiori spese che la Committente dovesse sostenere in dipendenza di quanto previsto ai due paragrafi precedenti saranno addebitate all'Appaltatore, deducendole dal corrispettivo complessivo del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni che la Committente dovesse subire.

22. RITARDI IMPUTABILI ALLA COMMITTENTE

- 22.1 Eventuali ritardi dei lavori, o di parte di essi, per cause imputabili alla Committente e pregiudizievoli al rispetto dei termini di consegna, daranno diritto all'Appaltatore ad una proroga dei termini di consegna di un numero di giorni pari a quello dei ritardi imputabili alla Committente stessa, senza mai computare gli effetti indotti.
- 22.2 Qualora si verificassero, a giudizio dell'Appaltatore, le condizioni per l'applicazione di quanto sopra, lo stesso dovrà entro otto giorni dal verificarsi dell'evento, pena la decadenza da ogni suo diritto, darne comunicazione scritta alla Committente, la quale esprimerà pure per iscritto, il proprio giudizio al riguardo.
- 22.3 In caso di accoglimento, totale o parziale, da parte della Committente, dei motivi addotti dall'Appaltatore, i nuovi termini di consegna verranno fissati per iscritto.
- 22.4 Per quanto suesposto, l'Appaltatore non avrà diritto né ad indennizzi né a compensi aggiuntivi, neanche a titolo risarcitorio.

23. DIFFERIMENTO – SOSPENSIONE DEI LAVORI SU RICHIESTA DELLA COMMITTENTE

- 23.1 La Committente ha la facoltà di differire la data di inizio dei lavori. Inoltre ha la facoltà di ordinare la sospensione totale o parziale dei lavori per i periodi di tempo che riterrà opportuni.
- 23.2 Salvo diversa pattuizione contrattuale o diversa richiesta/autorizzazione scritta della Committente all'atto di sospensione,

la decisione di sospendere i lavori comporta per l'Appaltatore l'obbligo di mantenere in sicurezza ed efficienza il cantiere con Personale, mezzi d'opera e attrezzature.

23.3 L'Appaltatore avrà esclusivamente il diritto ad una proroga del termine di ultimazione dei lavori, pari alla durata del differimento e/o sospensione, senza computare gli effetti indotti. L'Appaltatore non avrà invece diritto né a compensi aggiuntivi né a rimborsi o indennizzi di qualsiasi natura.

23.4 In ogni caso l'Appaltatore dovrà riprendere le attività:

- a) al termine del periodo di sospensione;
- b) su richiesta scritta della Committente, comunicata con idoneo preavviso comunque non superiore a quindici giorni.

24. SCIOPERI

24.1 Nel caso di sciopero cui aderisca il Personale dell'Appaltatore, questi ne garantirà l'immediato allontanamento dai luoghi di lavoro, ferme restando, in ogni caso, le proprie responsabilità per qualsiasi danno a persona e/o a cose verificatosi a seguito o comunque nel periodo dell'interruzione delle attività o della mancata sorveglianza del cantiere o dell'abbandono dei mezzi di lavoro.

25. CAUSA DI FORZA MAGGIORE

25.1 Costituiscono causa di forza maggiore esclusivamente gli eventi di carattere accidentale ed eccezionale, quali scoppi, incendi, alluvioni, ecc., che siano al di fuori di ogni possibilità di controllo, e che non siano imputabili all'Appaltatore e i cui effetti lo stesso non abbia potuto prevenire o non possa superare mediante l'adozione di tutti i provvedimenti e accorgimenti imposti dalla massima diligenza tecnica e organizzativa. Saranno considerate cause di forza maggiore gli eventi che per quanto non direttamente imputabili all'Appaltatore possono essere riconducibili ad un difetto di previsione e/o di programmazione da parte dello stesso.

25.2 Agli effetti del calcolo dell'eventuale proroga dei termini di consegna, ogni giorno di durata degli eventi dovuti a causa di forza maggiore comporterà un uguale spostamento dei termini di ultimazione dei lavori, senza mai computare gli effetti indotti.

25.3 L'insorgere ed il cessare di tali eventi dovrà essere tempestivamente notificato alla Committente e la loro durata dovrà essere certificata dagli Enti competenti. In ogni caso, l'Appaltatore deve approntare tutte le provvidenze di qualsiasi genere, ordinarie e straordinarie ad evitare il verificarsi di ulteriori danni alle opere, alle persone e alle cose ed è tenuto altresì a porre in essere quanto necessario al fine di contenere e ridurre eventuali effetti dannosi a carico della Committente causati dagli eventi di forza maggiore.

Le avverse condizioni atmosferiche, quali neve, pioggia, ecc., non costituiscono causa di forza maggiore.

25.4 Gli eventi dovuti a causa di forza maggiore non daranno diritto all'Appaltatore ad alcun indennizzo o compenso aggiuntivo, né per la maggior durata dei lavori, né per l'eventuale perdita delle attrezzature, né per il fermo di cantiere, né per qualsivoglia altro titolo.

- (i) Non sono considerati causa di forza maggiore i ritardi dovuti a:
- (ii) Fermate di cantiere imposte dalle Autorità competenti per la mancata osservanza delle norme di sicurezza da parte dell'Appaltatore;
- (iii) Ritardo da parte dell'Appaltatore nell'approvvigionamento di materiali e/o servizi;
- (iv) Ritardi di consegna dei Subappaltatori;
- (v) Scioperi limitati agli stabilimenti ed ai dipendenti dell'Appaltatore inclusa la microconflittualità, gli stati di agitazione, nonché la partecipazione, da parte dei dipendenti dell'Appaltatore, a scioperi di qualsiasi natura che non siano nazionali e di categoria.

25.5 Nel caso di persistenza dell'evento per oltre 30 giorni la Committente avrà il diritto di risolvere il contratto senza penale alcuna.

26. PENALITÀ PER RITARDATA CONSEGNA

- 26.1 Salvo quanto diversamente previsto in contratto, qualora l'Appaltatore non rispettasse i termini contrattuali di ultimazione dei lavori, sia dell'intera opera che delle singole parti di essa, verranno applicate a carico dello stesso le penali indicate nel contratto, fatto salvo il risarcimento degli ulteriori danni che dovessero derivare alla Committente a causa del ritardo.
- 26.2 Il pagamento delle penali dovrà essere effettuato dall'Appaltatore a prima e semplice richiesta della Committente, che potrà trattenere dalle somme comunque dovute all'Appaltatore, quelle ad essa spettanti a titolo di penale, con la facoltà anche di ottenerle escutendo l'eventuale garanzia autonoma che pertanto dovrà prevedere idonea clausola in tal senso.
- 26.3 Qualora, per motivi imputabili all'Appaltatore, trascorso il periodo corrispondente al valore massimo della penalità stabilita, i lavori non fossero ancora ultimati, la Committente avrà la facoltà insindacabile di risolvere il contratto per inadempimento dell'Appaltatore, fatto salvo il diritto della Committente al pagamento delle penali contrattualmente stabilite oltre al risarcimento dei maggiori danni.
- 26.4 La Committente si riserva il diritto di trattenere dalle fatture dell'Appaltatore gli importi relativi alle penali già maturate.

27. INVARIABILITÀ DEI PREZZI

- 27.1 Salvo esplicita e diversa pattuizione, i prezzi e le tariffe, pattuiti a titolo di corrispettivo, resteranno fissi ed invariabili, indipendentemente dal verificarsi di circostanze di qualsiasi genere, anche imprevedibili, tali da rendere eccessivamente onerosa la prestazione dell'Appaltatore. Pertanto non troveranno applicazione le disposizioni di cui agli artt. 1467 e 1664 del Codice Civile.
- 27.2 Qualora l'ordine preveda esplicitamente la revisione dei prezzi contrattuali:
- la parte che intende avvalersene dovrà comunicare la propria richiesta entro e non oltre 2 mesi dalla data in cui si sono verificati i presupposti che legittimano la parte stessa alla richiesta di revisione, pena la decadenza dalla facoltà di avvalersi di tale diritto;
 - le richieste di revisione prezzi da parte dell'Appaltatore dovranno essere notificate alla Committente mediante lettera raccomandata A.R. e dovranno essere accompagnate dalla documentazione ufficiale necessaria a comprovare l'avvenuta variazione e l'entità della stessa;
 - la revisione prezzi sarà concessa soltanto per quella parte dei lavori non ancora eseguiti al momento in cui si è verificata la variazione. Per la determinazione di tali lavori farà fede la documentazione contabile.
- 27.3 Eventuali prolungamenti del termine contrattuale di consegna dei lavori per cause imputabili all'Appaltatore, o per cause di forza maggiore, non daranno diritto allo stesso di avanzare alcuna richiesta a titolo di revisione prezzi o ad altro titolo, per il periodo del prolungamento.
- 27.4 La contabilizzazione della revisione prezzi, relativa a tutti i lavori svolti a fronte dell'ordine, sarà unica e verrà effettuata al termine dei lavori stessi.

28. ASSICURAZIONI

- 28.1 L'Appaltatore è tenuto a stipulare tutte le assicurazioni obbligatorie per legge inerenti alla propria attività.
- 28.2 L'Appaltatore si impegna a stipulare una congrua copertura assicurativa per tutti i danni a persone, nonché a beni della Committente e/o di terzi, che possano essere causati dalla circolazione e/o dall'uso dei mezzi impiegati.
- 28.3 L'Appaltatore si impegna inoltre a stipulare una polizza di assicurazione che copra tutti i rischi di costruzione, con un massimale non inferiore al corrispettivo del contratto per quanto concerne i danni alle cose, anche della Committente, nonché tutti i rischi derivanti dalla responsabilità civile verso terzi (RCT) e per responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (RCO), per tutto quanto possa occorrere e/o riferirsi all'esecuzione dei lavori.
- I massimali di cui al precedente capoverso non potranno essere in ogni caso inferiori a 2.000.000€ (due milioni di euro). Ai fini della copertura Responsabilità Civile Terzi la Committente, l'Appaltatore, Terzi Appaltatori e Fornitori dovranno essere considerati in polizza come tutti "terzi" tra loro.

- 28.4 Le polizze di cui ai precedenti paragrafi 28.2 e 28.3 dovranno prevedere la validità della copertura anche in caso di colpa grave dell'Assicurato e colpa grave e/o dolo dei suoi dipendenti e/o persone del cui operato l'Assicurato deve rispondere a norma di legge.
- Dette polizze dovranno inoltre prevedere la rinuncia dell'Assicuratore al diritto di rivalsa nei confronti della Committente (e suoi Amministratori e/o suoi dipendenti e/o persone del cui operato questa deve rispondere) e delle Società da questa controllate o con questa collegate.
- Dovranno inoltre prevedere l'impegno, da parte della Compagnia di assicurazione, di non liquidare al Contraente alcun danno senza il previo consenso della Committente, e di non procedere a disdette, sospensioni di copertura o risoluzioni anticipate del contratto di assicurazione senza un preavviso di almeno trenta giorni da darsi alla Committente a mezzo lettera raccomandata A.R.
- 28.5 La Committente avrà facoltà di prendere visione, in qualsiasi momento, delle polizze di cui al presente articolo.
- 28.6 Fermi gli obblighi di cui ai paragrafi precedenti, in ogni caso l'Appaltatore si assume tutti i rischi inerenti ai lavori oggetto del contratto e si impegna a risarcire tutti i danni, nessuno escluso, nelle ipotesi in cui detti danni non siano risarcibili o risarciti a termini delle predette polizze.

29. IMPEGNO DI SEGRETEZZA

- 29.1 L'Appaltatore si impegna a non rivelare a terzi ed a non usare in alcun modo per motivi che non siano strettamente attinenti all'esecuzione dei lavori le informazioni tecniche relative a procedimenti, disegni, attrezzature, apparecchi, macchine, ecc., che venissero messi a sua disposizione dalla Committente o di cui l'Appaltatore venisse comunque a conoscenza in occasione dell'esecuzione dei lavori.
- 29.2 L'obbligo di segretezza sarà per l'Appaltatore vincolante senza alcun limite di tempo.
- 29.3 In caso di inosservanza dell'obbligo di segretezza, l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire alla Committente tutti i danni che a questa dovessero derivare.
- 29.4 L'Appaltatore resta inoltre responsabile nei confronti della Committente dell'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, dei propri subappaltatori e degli ausiliari, e dipendenti di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

30. DIVIETO DI SUBAPPALTO

- 30.1 È vietato all'Appaltatore, pena la risoluzione del contratto e la rifusione alla Committente di ogni danno e spesa, affidare a terzi l'esecuzione totale dei lavori assunti. È altresì vietato, pena la risoluzione del contratto e la rifusione alla Committente di ogni danno e spesa, l'affidamento a terzi dell'esecuzione di parte dei lavori assunti senza esplicita autorizzazione scritta della Committente. In tale caso è fatto comunque divieto per l'impresa subappaltatrice procedere a sua volta al subappalto di tale parte di lavori.
- 30.2 La domanda, formulata per iscritto, con la quale l'Appaltatore richiede alla Committente l'autorizzazione ad affidare in sub appalto a terzi l'esecuzione di parte dei lavori, con la chiara indicazione del tipo e dell'entità degli stessi, dovrà essere, pena il rigetto della domanda stessa, corredata da copia delle visure camerali riportanti assetto proprietario della società o delle società a cui si propone di affidare in sub appalto i suddetti lavori.
- 30.3 Nonostante l'eventuale rilascio da parte della Committente dell'autorizzazione ad affidare in subappalto l'esecuzione di parte dei lavori a terzi, l'Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Committente per la loro esatta esecuzione e, comunque, per tutte le obbligazioni assunte.
- 30.4 In caso di subappalto, alle condizioni e con le limitazioni sopra specificate, l'Appaltatore si impegna a che il subappaltatore assuma nei confronti dei propri dipendenti obblighi e oneri corrispondenti a quelli assunti dall'Appaltatore con il Committente, in particolare per quanto riguarda la normativa in materia di sicurezza e igiene sul lavoro, nonché la normativa assicurativa, contributiva e contrattuale.

31. COMUNICAZIONE TRA LE PARTI

31.1 Tutte le comunicazioni fra Appaltatore e Committente relative all'Appalto (es. inizio lavori, sospensione lavori, ripresa lavori, ultimazione lavori, eventuale collaudo, presa in consegna, ecc.) dovranno essere effettuate per iscritto.

Nel caso l'Appaltatore aderisca al servizio di scambio di documenti del portale utilizzato da ISAB l'Appaltatore si impegna a sottoscrivere la documentazione ivi richiesta e ad osservarne i relativi termini e condizioni.

32. PUBBLICITÀ

32.1 È fatto divieto all'Appaltatore e a tutte le persone comunque interessate alla esecuzione delle opere, di effettuare qualsiasi attività a carattere pubblicitario in relazione alle stesse o alle installazioni ad esse contigue, senza espressa autorizzazione scritta della Committente.

33. BREVETTI O MARCHI E LICENZE RELATIVE

33.1 La Committente non avrà alcuna responsabilità, e pertanto l'Appaltatore manleverà la Committente da qualsiasi responsabilità per violazione di brevetti e di marchi relativi all'utilizzazione di materiali, macchinari, o ai metodi di lavoro impiegati. Sull'Appaltatore graveranno gli oneri per eventuali diritti di royalties e per licenze.

34. CONDIZIONE RISOLUTIVA

Per concorde ed espressa volontà delle parti, si conviene che il contratto è sottoposto all'art. 1353 C.C., alle seguenti condizioni risolutive, stabilite nell'esclusivo interesse della Committente:

34.1 L'Appaltatore divenga insolvente verso i suoi creditori o debba cedere i propri beni ai creditori.

34.2 L'Appaltatore, stante la natura "intuitus personae" del contratto, venga sottoposto ad una qualsiasi delle procedure concorsuali previste dalla legge, o, ancora, si possa presumere, sulla base di indizi univoci, che stia per essere sottoposto a tali procedure; l'Appaltatore sia stato posto in liquidazione o sia in procinto di essere sottoposto a tale procedura.

35. RISOLUZIONE

Salvo quanto previsto in materia di risoluzione e/o termine anticipato in altre disposizioni del contratto, le parti convengono che il contratto si risolverà di diritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 C.C., nei casi di seguito elencati:

35.1 L'Appaltatore non inizi i lavori entro la data stabilita nel contratto o nei singoli ordini di lavoro/consegna, ovvero non li completi, per cause ad esso imputabili, nei termini di tempo concordati.

35.2 L'Appaltatore non fornisca le attività in conformità alle condizioni previste nel contratto ed in particolare impieghi Personale e/o attrezzature non rispondenti ai requisiti concordati, o non provveda alla pronta sostituzione delle attrezzature, o parti di esse, malfunzionanti.

35.3 L'Appaltatore ceda il contratto a terzi senza il consenso scritto della Committente o subappalti qualsiasi parte delle attività senza la preventiva autorizzazione scritta della Committente.

35.4 L'Appaltatore non osservi gli obblighi previsti agli artt. 3, 11, 12 e 37.

35.5 L'Appaltatore apporti, di propria iniziativa e senza l'approvazione e/o l'autorizzazione scritta del Committente, modifiche e/o variazioni alle attività e/o al relativo progetto di esecuzione;

35.6 L'Appaltatore non rispetti le norme vigenti in materia di assicurazioni, trattamento economico e previdenziale del Personale e le disposizioni in materia di sicurezza antinfortunistica.

- 35.7 L'Appaltatore ometta di stipulare le polizze assicurative previste nel contratto e non provveda al loro rinnovo.
- 35.8 Le certificazioni richieste ai sensi dell'art. 11.3 non sono consegnate ovvero, se consegnate, risultino, in qualsiasi modo o forma, irregolari.
- 35.9 Il venir meno di tutte le autorizzazioni e licenze necessarie per l'esercizio dell'attività oggetto del contratto in violazione degli obblighi di cui all'art. 11.3.

Qualora l'Appaltatore abbia violato o inosservato, in tutto o in parte, i principi enunciati nel Codice Etico di cui all'art. 41.

Al fine di valersi della possibilità di dichiarare risolto di diritto il contratto, la Committente dovrà comunicare all'Appaltatore, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata, l'intenzione di avvalersi della causa di risoluzione. La risoluzione del contratto avrà effetto a far data dal ricevimento della comunicazione e limitatamente ai servizi ancora non eseguiti alla data della medesima e la Committente avrà diritto al risarcimento dei danni che l'Appaltatore dovrà pagare entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della relativa nota di addebito.

In ogni caso di violazione delle obbligazioni previste nel presente Capitolato, la Committente potrà inoltre avvalersi della procedura prevista dall'art. 1454 C.C., intimando all'Appaltatore, per iscritto, di porre rimedio ai fatti contestati entro il termine che la Committente stessa riterrà opportuno, e comunque non inferiore a 7 (sette) giorni dal ricevimento della comunicazione. Decorso inutilmente detto periodo, il contratto dovrà intendersi risolto e la Committente avrà diritto al risarcimento dei danni che l'Appaltatore dovrà pagare entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della relativa nota di addebito.

In ogni ipotesi di risoluzione del contratto, l'Appaltatore ha diritto esclusivamente al pagamento del prezzo relativo alle opere regolarmente realizzate e che risultino utili per l'uso a cui sono destinate, determinate in base al contratto e decurtato dagli oneri aggiuntivi rinvenienti in capo alla Committente dallo scioglimento del contratto, determinati anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta dalla Committente per affidare alle altre imprese i lavori.

La Committente provvederà a predisporre o a far sì che siano predisposti, nei modi previsti dalla legge, uno stato di consistenza dei lavori già eseguiti alla data di risoluzione, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e un verbale di accertamento tecnico e contabile. A fronte della redazione del verbale di constatazione dello stato dei lavori e del cantiere, l'Appaltatore è tenuto alla riconsegna dei lavori e delle opere nello stato in cui si trovano e al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tal fine assegnato dalla Committente.

36. RECESSO

- 36.1 La Committente ha la facoltà di recesso in qualsiasi momento. Il recesso non avrà effetto per le prestazioni già eseguite. Nessun maggior compenso e/o indennità, né per mancato guadagno né ad altro titolo, spetteranno all'Appaltatore per il lavoro appaltato e non eseguito a seguito del recesso.
- 36.2 È esclusa la facoltà di recesso dell'Appaltatore.

37. INCEDIBILITÀ DEL CREDITO

- 37.1 È in generale esclusa ai sensi dell'art. 1260, secondo comma, del Codice Civile, la cedibilità a terzi di qualsiasi credito spettante all'Appaltatore per i lavori oggetto del contratto, con la conseguente responsabilità dello stesso nei confronti della Committente e degli eventuali cessionari, per ogni violazione di detta pattuizione. E' inoltre esclusa ogni possibilità, da parte dell'Appaltatore, di conferire a terzi mandati speciali all'incasso o presentare comunque ricorso ad altre forme di delegazione di pagamento.

La Committente si riserva, in casi particolari, di autorizzare la cessione dei crediti a istituti bancari di suo gradimento.

Qualora autorizzata, la cessione si intenderà applicata a tutti i crediti derivanti da contratti di appalto in essere con l'Appaltatore.

L'autorizzazione alla cessione potrà essere revocata in qualunque momento a discrezione della Committente, con effetto sui crediti che matureranno in data posteriore alla revoca.

38. INCEDIBILITÀ DEL CONTRATTO

- 38.1 È fatto divieto all'Appaltatore di cedere in tutto o in parte il contratto a terzi. Qualora l'Appaltatore intendesse cedere il

contratto a terzi dovrà dare formale comunicazione scritta alla Committente che si riserva, a sua insindacabile discrezionalità, di autorizzare la cessione del contratto.

39. CESSIONE O AFFITTO D'AZIENDA O DI RAMO D'AZIENDA

39.1 Qualora l'Appaltatore intendesse cedere o affittare, interamente o in parte, l'azienda a terzi dovrà dare formale comunicazione scritta alla Committente di tale suo intendimento almeno trenta giorni prima della stipulazione del relativo contratto di cessione o di affitto, allegando contestualmente ogni documentazione relativa (a titolo esemplificativo, la bozza del contratto di cessione o di affitto, copia del certificato di iscrizione del terzo cessionario/affittuario nel Registro delle Imprese).

Tale obbligo, ha lo scopo di consentire alla Committente di effettuare, con adeguato anticipo, ogni verifica riguardante il terzo cessionario o affittuario nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni normative.

Resta ferma la facoltà della Committente di recedere dal contratto, senza penali, nel caso di trasferimento del contratto, senza il proprio consenso, da parte dell'Appaltatore in favore di terzi nel contesto di una cessione o affitto d'azienda o ramo d'azienda.

40. CONFLITTO D'INTERESSI

40.1 Nessun agente, o dipendente dell'Appaltatore potrà dare alla Committente o suoi Agenti o dipendenti, né ricevere dalla Committente o suoi Agenti o dipendenti, in relazione al contratto, commissioni, compensi, regali od omaggi di un significativo costo o valore.

Parimenti non potrà avere rapporti d'affari di natura privata con Agenti o dipendenti della Committente o di Società appartenenti allo stesso Gruppo. Nel caso di sussistenza di detti rapporti la Committente dovrà essere tempestivamente informata per iscritto. Personale autorizzato dalla Committente potrà effettuare ispezioni contabili presso l'Appaltatore al solo scopo di stabilire se la presente clausola è stata rispettata.

41. CODICE ETICO DI ISAB S.R.L. E MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

41.1 L'Appaltatore dichiara di aver preso visione del Codice etico di ISAB S.r.l. e del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo. Si impegna, pertanto, a non tenere condotte che possano comportare il coinvolgimento della società ai sensi del D.lgs 231/01.

42. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

42.1 Il presente Capitolato Generale è disciplinato dal diritto italiano.

42.2 Foro esclusivamente competente per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione del contratto, sarà quello della Sede legale della Committente al momento in cui la controversia venisse portata in giudizio.

Firma Appaltatore

* * *

Ai sensi e per gli effetti degli **articoli 1341 e 1342 Cod. Civ.** l'Appaltatore dichiara di approvare espressamente e specificamente le disposizioni di cui ai seguenti articoli

4	Progettazione
7	Oneri a carico dell'Appaltator
11	Obblighi e responsabilità dell'Appaltatore
12	Obblighi e responsabilità dell'Appaltatore verso il personale
15	Garanzie
16	Variazioni ai lavori
20	Pagamenti
22	Ritardi imputabili alla Committente
23	Differimento-sospensione dei lavori su richiesta della Committente
25	Causa di forza maggiore
26	Penalità per ritardata consegna
27	Invariabilità prezzi
30	Divieto di subappalto
34	Condizione risolutiva
35	Risoluzione
36	Recesso
37	Incedibilità del credito
38	Incedibilità del Contratto
42	Legge Applicabile e Foro Competente

L'Appaltatore dichiara di aver letto esattamente e compreso l'articolo 42 che prevede una deroga al foro competente per legge e da atto di aver esattamente compreso e di accettare anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1342 c.c. quanto ivi previsto che si intende richiamato come se trascritto integralmente.

Firma Appaltatore
